



Bruxelles, 30.5.2018
COM(2018) 382 final

2018/0206 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

{SEC(2018) 273 final} - {SWD(2018) 289 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Europa si trova in un momento cruciale, in cui la sua pertinenza e il suo successo nei decenni a venire saranno determinati dalla capacità di restare competitiva nell'economia globale e di garantire livelli elevati di occupazione, istruzione e formazione, salute, inclusione sociale e partecipazione attiva nella società. Rendere l'Europa competitiva, coesa e resiliente in futuro significa investire nei suoi cittadini oggi: nella loro istruzione e formazione, nelle competenze, nella creatività, nel loro potenziale di creare imprese e di innovare e nella loro salute.

Inoltre, alcune sfide rimangono significative. Nonostante i progressi compiuti, contrastare la disoccupazione e tassi di povertà persistentemente elevati è tuttora un problema prioritario in tutta l'UE. Le questioni sociali e occupazionali figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei e costituiscono un settore nel quale ci si aspettano maggiori contributi dall'Unione. Gli altri problemi che l'Unione deve affrontare riguardano:

- gli insufficienti livelli di competenze,
- i risultati insoddisfacenti della politica attiva del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione,
- le sfide generate dalle nuove tecnologie, come l'automazione e le nuove forme di lavoro ad essa correlate,
- l'esclusione sociale di gruppi emarginati, tra cui rom e migranti,
- e la bassa mobilità professionale.

Per affrontarli sono necessarie sia iniziative politiche che misure di sostegno mirate.

In risposta all'invito da parte dei cittadini di accrescere la dimensione sociale dell'Unione, il 17 novembre 2017 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno proclamato congiuntamente il pilastro europeo dei diritti sociali. Ora è importante che le istituzioni europee e gli Stati membri collaborino per realizzare i principi e i diritti sanciti nel pilastro.

Il 2 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027¹. La proposta riflette l'attuale contesto sociale ed economico e fornisce una risposta concreta alla richiesta pubblica di un'Europa più sociale e di un rafforzamento degli investimenti nelle persone nell'Unione europea.

In questo contesto, la proposta prevede il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) come principale strumento dell'UE per investire nelle persone e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali. Il FSE+ accorpa i fondi e i programmi seguenti:

- il Fondo sociale europeo (FSE) e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG);
- il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);
- il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e

¹ Riferimento, COM(2018) 322 final, 2.5.2018.

- il programma d'azione dell'Unione in materia di salute (il programma per la salute).

L'accorpamento di questi fondi persegue un triplice obiettivo:

- rafforzare la coerenza e le sinergie fra strumenti complementari dell'UE che forniscono un importante sostegno alle persone e che sono finalizzati a migliorare il loro tenore di vita, attraverso lo sviluppo di approcci più integrati alla programmazione e all'attuazione;
- aumentare la flessibilità e consentire ai fondi di rispondere meglio alle sfide individuate nel ciclo di governance economica e alle priorità a livello dell'UE;
- permettere la semplificazione della programmazione e della gestione dei fondi, riducendo così l'onere amministrativo per le autorità e i beneficiari.

Il FSE+ contribuirà perciò a realizzare un'Europa sociale più incisiva e ad aumentare la convergenza economica, sociale e territoriale fra gli Stati membri in conformità all'articolo 174 del TFUE, una condizione necessaria per il corretto funzionamento dell'UE come unione politica ed economica stabile e vitale.

La presente proposta generale prevede come data di applicazione il 1° gennaio 2021 ed è riferita a un'Unione di 27 Stati membri, avendo il Regno Unito notificato al Consiglio europeo, il 29 marzo 2017, l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dall'Euratom in forza dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il FSE+ sostiene politiche e priorità il cui obiettivo è contribuire a creare una piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, incrementare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori all'interno dell'Unione, migliorare i sistemi di istruzione e di formazione e promuovere l'inclusione sociale e la salute.

L'obiettivo di politica generale del regolamento relativo al FSE+ è contribuire alla realizzazione di un'"Europa sociale" più efficiente e resiliente e attuare il pilastro europeo dei diritti sociali, oltre alle priorità sociali e occupazionali approvate dal processo di governance economica europeo. Il FSE+ favorirà l'attuazione degli orientamenti integrati adottati in conformità agli articoli 121 e 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate nel contesto del semestre europeo, concorrendo al raggiungimento dell'obiettivo generale di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva oltre il 2030 (obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU²) e di una convergenza verso l'alto. Il FSE+ contribuirà inoltre a migliorare le possibilità di occupazione, a elevare il livello di vita e di salute e favorirà l'incremento della mobilità professionale e della coesione economica, sociale e territoriale, come stabilito nel TFUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Un ulteriore obiettivo del FSE+ è contribuire all'agenda per le competenze per l'Europa e all'integrazione di cittadini di paesi terzi.

La definizione di una quota e di importi minimi per il FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dei fondi strutturali garantirà che il volume di investimenti diretti ai cittadini europei rispecchi adeguatamente le priorità dell'UE sopra descritte.

² Risoluzione delle Nazioni Unite, adottata il 25 settembre 2015, http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il FSE+ è volto a migliorare le sinergie e la coerenza con gli altri fondi che investono nello sviluppo del capitale umano. Nello specifico, il FSE+ dovrebbe garantire complementarità e sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), il programma Erasmus e il corpo europeo di solidarietà, il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF), oltre che con il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale e il programma di sostegno alle riforme, compreso lo strumento per la realizzazione delle riforme.

Il FSE+ e il FEG resteranno complementari, in quanto il FSE+ continuerà a sostenere misure preventive e anticipatrici, mentre il FEG resterà un fondo di emergenza di natura reattiva al di fuori del quadro finanziario pluriennale.

Il FSE+ ed Erasmus operano in campi analoghi, vale a dire favorire l'acquisizione di nuove competenze, il perfezionamento per rispondere alle esigenze dei settori industriali³ e il miglioramento delle competenze digitali e della qualità dell'istruzione e della formazione. Sarà perciò potenziata la cooperazione tra il FSE+ ed Erasmus. L'esatta natura della cooperazione sarà ulteriormente specificata nei programmi di lavoro e nelle guide ai programmi per il FSE+ ed Erasmus; ciò permetterà di realizzare sinergie efficaci ed efficienti.

Il FSE+ continuerà inoltre a sostenere l'integrazione a medio e lungo termine dei cittadini di paesi terzi in complementarità con l'AMIF, che si occuperà delle necessità a breve termine.

La componente del FSE+ in regime di gestione concorrente continuerà a far parte della politica di coesione e sarà disciplinata principalmente dal regolamento sulle disposizioni comuni (CPR). Si applicheranno pertanto le stesse norme in materia di gestione, programmazione, sorveglianza, audit, ecc. previste per la maggioranza degli altri fondi in regime di gestione concorrente. I programmi negli Stati membri possono continuare ad abbinare i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e i finanziamenti del FSE+ tramite programmi plurifondo.

Per la componente Salute, un'adeguata struttura di governance fornirà orientamenti strategici e pareri tecnici sulle misure finalizzate al sostegno e all'attuazione di questa componente. Contribuirà inoltre a coordinare le linee di sostegno complementari della ricerca, del mercato digitale, dei fondi regionali e di coesione e altri.

La proposta della Commissione per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 fissa un obiettivo più ambizioso per l'integrazione delle azioni per il clima in tutti i programmi dell'UE, in linea con un obiettivo totale del 25% della spesa dell'UE a contributo degli obiettivi in materia di clima. Il contributo di questo programma al raggiungimento di tale obiettivo complessivo sarà monitorato mediante un sistema di marcatori climatici dell'UE a un appropriato livello di disaggregazione, compreso il ricorso a metodologie più precise se disponibili. La Commissione continuerà a presentare informazioni su base annua in termini di stanziamenti di impegno nel contesto del progetto di bilancio annuale.

Per sfruttare appieno il potenziale del programma nel contribuire agli obiettivi climatici, la Commissione cercherà di individuare le azioni pertinenti attraverso tutte le fasi di preparazione, attuazione, riesame e valutazione.

³ In conformità al piano per la cooperazione settoriale sulle competenze, azione chiave della nuova agenda per le competenze per l'Europa.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

I titoli IX (occupazione), X (politica sociale) e XIV (sanità pubblica) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 46, 149, 153, dal 162 al 166, 168, 174, 175 e 349 del TFUE, definiscono il quadro giuridico delle misure oggetto della presente proposta.

Il FSE+ prevede tre componenti. La prima, attuata in regime di gestione concorrente, riguarda il (precedente) FSE, che si fonda sugli articoli 162 e 164 del TFUE, e l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a norma dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE. La seconda componente, attuata in regime di gestione diretta e indiretta, si riferisce ad azioni intese a promuovere l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), sulla base dell'articolo 175, paragrafo 3, del TFUE. La terza componente, attuata in regime di gestione diretta, riguarda le misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana ai sensi dell'articolo 168 del TFUE.

La presente proposta definisce gli obiettivi generali del FSE+ e l'ambito del sostegno, che viene tradotto in obiettivi specifici. Stabilisce disposizioni comuni, applicabili alle tre componenti, e disposizioni specifiche per ciascuna di esse.

Inoltre, il 29 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta per un regolamento sulle "disposizioni comuni", al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione del sostegno in regime di gestione concorrente, con l'obiettivo principale di semplificare la realizzazione delle politiche. Queste disposizioni comuni disciplinano la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

I diversi fondi in regime di gestione concorrente perseguono obiettivi complementari e condividono la stessa modalità di gestione, pertanto il regolamento (UE) n. [regolamento sulle disposizioni comuni] stabilisce una serie di obiettivi generali e di principi generali comuni, quali il partenariato e la governance multilivello. Il regolamento contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategiche, comprendenti le disposizioni sull'accordo di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro, e stabilisce un approccio comune riguardo all'orientamento alle performance previsto per i fondi. Di conseguenza, esso contiene condizioni abilitanti, revisione della performance e modalità di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Disposizioni comuni vengono stabilite anche con riferimento alle norme di ammissibilità, mentre modalità speciali sono definite per gli strumenti finanziari, il ricorso al fondo InvestEU, lo sviluppo locale di tipo partecipativo e la gestione finanziaria. Alcuni accordi di gestione e controllo sono inoltre comuni a tutti i fondi.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Nei settori della politica sociale e occupazionale e della salute pubblica, l'UE ha competenza concorrente con quella degli Stati membri (articolo 4 del TFUE), competenza per definire accordi nell'ambito dei quali essi devono coordinare il loro intervento (articolo 5 del TFUE), oppure competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri (articolo 6 del TFUE).

La componente del FSE+ in regime di gestione concorrente poggia sul principio di sussidiarietà. Nel regime di gestione concorrente, la Commissione delega agli Stati membri e alle regioni dell'UE i compiti di programmazione strategica e attuazione. Inoltre, l'azione dell'UE si limita a quanto necessario per raggiungere gli obiettivi stabiliti nei trattati. Obiettivo della gestione concorrente è garantire che le decisioni siano adottate il più vicino possibile ai cittadini e che l'azione a livello dell'UE sia giustificata alla luce delle possibilità e delle specificità sul piano nazionale, regionale o locale. La gestione concorrente avvicina

maggiormente l'Europa ai suoi cittadini e collega le esigenze locali agli obiettivi europei⁴. Aumenta inoltre la titolarità degli obiettivi dell'Unione, poiché gli Stati membri e la Commissione condividono il potere e la responsabilità decisionali.

Il principio di sussidiarietà è alla base anche delle due componenti in regime di gestione diretta e indiretta. La componente EaSI si concentrerà su progetti che presentano una dimensione innovativa e in cui è insito un chiaro valore aggiunto dell'UE, ossia dove l'azione dell'UE è più efficace rispetto all'azione adottata a livello nazionale, regionale o locale per conseguire una massa critica e ridurre l'onere amministrativo. La componente Salute riconosce la dimensione unionale della salute e integra e sostiene le politiche sanitarie degli Stati membri, pur rispettandone la competenza nel settore, in linea con l'articolo 168 del TFUE.

- **Proporzionalità**

La presente proposta si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità. Il principio di proporzionalità ha ispirato la proposta della Commissione, poiché prevede un'ulteriore semplificazione in linea con le raccomandazioni formulate dal gruppo ad alto livello sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE⁵. La proposta è proporzionale in quanto contiene norme unificate e consolidate e prevede l'accorpamento dei fondi, riducendo così l'onere per i portatori di interessi. L'onere amministrativo per l'Unione e per le autorità nazionali è stato limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico scelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio per l'istituzione del Fondo sociale europeo Plus.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

- **Fondo sociale europeo (FSE)**

Punti di forza: le valutazioni ex post del FSE per il periodo 2000-2006⁶ e 2007-2013⁷ riconoscono la pertinenza, l'efficienza e l'efficacia dell'investimento del FSE. Il fondo si è dimostrato efficace nel raggiungere un numero significativo di cittadini dell'UE, in particolare quelli che necessitano maggiormente di sostegno. Il FSE è riuscito infatti a fornire risorse finanziarie significative per affrontare i problemi sociali e occupazionali negli Stati membri e ha ampliato l'azione esistente, attraverso il sostegno a settori di intervento o a gruppi che non

⁴ Gruppo di esperti ad alto livello sul controllo della semplificazione per i beneficiari dei fondi SIE (2017), "Key recommendations of the High Level Group on Simplification for the post 2020 Cohesion Policy" (raccomandazioni essenziali del gruppo di esperti ad alto livello sulla semplificazione per la politica di coesione post-2020), disponibile sul sito: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/reports/2017/esif-simplification-hlg-proposal-for-policy-makers-for-post-2020.

⁵ Ibid.

⁶ <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6470&langId=en>.

⁷ *Valutazione ex post dei programmi FSE per il periodo 2007-2013*, documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2016)452 final, 12.12.2016).

avrebbero altrimenti ricevuto alcun sostegno. Il FSE ha favorito inoltre le innovazioni a livello locale e regionale, che vengono poi integrate a livello nazionale. Nel periodo 2014-2020, la logica di intervento dei programmi è diventata più robusta, con obiettivi specifici più chiari, maggiore standardizzazione nella definizione degli indicatori, e valori di base e valori obiettivo più solidi.

Debolezze:

- *allineamento delle politiche:* anche se il legame del fondo con il semestre europeo ha registrato un significativo miglioramento nel periodo di programmazione 2014-2020⁸, esso non è ancora ottimale;
- *programmazione:* nel periodo 2014-2020 i dati hanno dimostrato un rafforzato orientamento ai risultati, ma il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione non si è rivelato un incentivo sufficiente per gli Stati membri; è stato criticato l'eccessivo onere amministrativo dei requisiti di programmazione⁹;
- *attuazione del programma:* gli studi dimostrano che, a dispetto dei progressi compiuti, la gestione e la realizzazione del FSE sono ancora troppo complesse. Nonostante i miglioramenti registrati nel periodo 2014-2020, non si è ancora compiuto del tutto il passaggio da una logica basata su input a una logica basata sui risultati.
 - *Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG)*

Punti di forza: l'IOG ha aumentato la visibilità delle politiche per l'occupazione giovanile e ha stimolato riforme delle politiche in svariati Stati membri, nel contesto dell'istituzione e dell'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani. Gli Stati membri riferiscono che l'IOG ha un'importanza cruciale per la copertura e l'ideazione della politica dell'occupazione a livello nazionale.

Debolezze: i principali problemi riguardano la gestione finanziaria (il finanziamento proviene da due fonti: la dotazione specifica dell'IOG e il FSE) e i requisiti di rendicontazione supplementari. I beneficiari e le autorità responsabili dell'attuazione percepiscono questi elementi come responsabili dell'aumento dell'onere amministrativo¹⁰.

- *Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)*

Punti di forza: i risultati preliminari della valutazione intermedia del FEAD, compresi i risultati delle consultazioni con i portatori di interessi¹¹, indicano che il sostegno fornito in termini di prodotti alimentari, aiuti materiali e misure di integrazione sociale fa la differenza per le persone indigenti della società, comprese quelle che potrebbero altrimenti essere escluse dall'assistenza sociale ordinaria o che necessitano di un sostegno immediato.

Debolezze: il quadro normativo dell'UE e la relativa interpretazione o i requisiti nazionali possono creare difficoltà nell'attuazione del fondo. Si segnalano tra l'altro ritardi nella fase di

⁸ Studio relativo al sostegno dei fondi SIE all'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese e alle riforme strutturali negli Stati membri.

⁹ Conclusioni finali e raccomandazioni del gruppo ad alto livello sulla semplificazione per il periodo post-2020, pagg. 12-13, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/newsroom/pdf/simplification_proposals.pdf.

¹⁰ Studio a sostegno della valutazione d'impatto degli investimenti in capitale umano, Commissione europea (in corso).

¹¹ Relazione sulla consultazione pubblica aperta per la valutazione intermedia del FEAD, gennaio 2018, disponibile sul sito <https://publications.europa.eu/s/fo2y>.

avviamento del programma e ostacoli amministrativi, legati soprattutto alle politiche nazionali in materia di appalti e a ulteriori requisiti, quali la registrazione di dati e di informazioni sulle operazioni e sui destinatari finali, per finalità di sorveglianza, oltre a procedure lunghe ed eccessive.

– *Programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)*

Punti di forza: la valutazione intermedia dimostra che nel periodo 2014-2016 il programma EaSI è stato efficiente ed efficace nell'opera di sensibilizzazione sui contributi politici dell'UE, per quanto concerne l'inclusione sociale e la riduzione della povertà. La valutazione ha evidenziato inoltre che il programma EaSI ha migliorato la percezione del potenziale transnazionale per l'occupazione, ha contribuito alla rapida verifica e attuazione di misure innovative e ha aumentato l'accesso al microfinanziamento e il sostegno all'imprenditorialità. L'EaSI ha agevolato inoltre un cambiamento delle politiche attraverso la diffusione di conoscenze comparative e analitiche, la creazione di capacità, l'apprendimento reciproco e il dialogo e aiutando diversi portatori di interessi a influenzare la formulazione e l'attuazione delle politiche socioeconomiche.

Debolezze: si potrebbe fare di più per migliorare la pertinenza e l'impatto dell'EaSI. L'asse PROGRESS dovrebbe sostenere gli sforzi per realizzare sperimentazioni di politiche sociali, attraverso una revisione delle procedure di valutazione e selezione dei progetti e la creazione delle condizioni per una loro applicazione su più ampia scala. Per l'asse EURES, un periodo di attuazione più lungo, associato a misure per ridurre l'onere amministrativo, può consentire ai portatori di interessi di sviluppare, attuare, misurare adeguatamente l'efficacia e assicurare la sostenibilità dei progetti.

– *Programma per la salute*

Punti di forza: la valutazione intermedia ha confermato il valore aggiunto UE delle azioni, in particolare sotto forma di maggiore capacità all'interno degli Stati membri di affrontare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, delle linee guida e delle raccomandazioni tecniche per la prevenzione di tumori, HIV/AIDS e tubercolosi, dell'ulteriore sostegno alla legislazione sanitaria dell'UE in materia di medicinali e dispositivi medici, delle attività della rete della sanità elettronica e della valutazione delle tecnologie sanitarie. La valutazione ha riconosciuto inoltre il valore aggiunto degli strumenti per il controllo delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e per l'intensificazione di sforzi coordinati per la lotta contro la resistenza antimicrobica, oltre che dell'ampio lavoro preparatorio perseguito attraverso azioni congiunte e volto ad individuare e trasferire le migliori pratiche per la prevenzione e la gestione delle malattie. Ha sottolineato inoltre il contributo positivo delle azioni volte ad aumentare l'interoperabilità e la standardizzazione dello scambio transfrontaliero di dati sanitari e degli sforzi compiuti per costituire infrastrutture digitali a livello dell'UE per tale scopo.

Debolezze: nelle aree non legislative, in cui le azioni possono essere più aperte o definite in senso più ampio, la valutazione intermedia ha rivelato il pericolo che tali azioni possano essere meno mirate. Vi è un margine per ottimizzare i criteri del valore aggiunto puntando l'attenzione su tre aree essenziali: affrontare le minacce per la salute a carattere transfrontaliero, migliorare le economie di scala e promuovere lo scambio e l'attuazione delle migliori pratiche. Sono state rilevate anche alcune inefficienze e inadeguatezze rispetto al monitoraggio dei dati di attuazione, che possono rendere più difficile per i gestori dei programmi avere una panoramica aggiornata dei risultati raggiunti.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni sono state basate su una **mappatura dei portatori di interessi**, che comprende le principali organizzazioni e istituzioni dell'UE che operano nel campo della politica sociale ed occupazionale e degli investimenti pertinenti: autorità pubbliche a tutti i livelli di governo, parti sociali, organizzazioni della società civile, beneficiari e utilizzatori finali dei finanziamenti, oltre a cittadini in tutta l'UE. La consultazione si è avvalsa di **diversi metodi e strumenti** per raggiungere una varietà e un numero sufficienti di portatori di interessi e per eseguire un controllo incrociato dei pareri. Tra le attività di consultazione figuravano diverse consultazioni pubbliche aperte, condotte nell'ambito del QFP, la valutazione ex post del FSE, la valutazione intermedia del FEAD e la valutazione intermedia dell'EaSI. La consultazione ha previsto inoltre conferenze e incontri con portatori di interessi, gruppi di riflessione, interviste, consultazione on line mirata e analisi di documenti di sintesi. Per ulteriori informazioni sulle consultazioni con i portatori di interessi si rimanda alla valutazione d'impatto.

Le conclusioni principali scaturite dalle consultazioni con i portatori di interessi sono riportate di seguito.

- Il **valore aggiunto dei fondi** è legato alla promozione di un investimento pubblico efficace ed efficiente, all'ottimizzazione dello scambio di conoscenze tra paesi e regioni, al miglioramento dell'integrazione sociale e alla creazione di un'Europa più inclusiva, al sostegno della sperimentazione e dell'innovazione nelle politiche, alla riduzione delle disparità regionali e a un'agevolazione della convergenza. I fondi apportano valore aggiunto anche attraverso l'effetto leva della politica di coesione sugli investimenti pubblici e privati.
- La complessità delle procedure è considerata l'ostacolo più importante al positivo raggiungimento degli obiettivi da parte dei fondi.
- Viene rivolto un invito a **semplificare e a ridurre l'onere amministrativo** a carico dei beneficiari, compresi requisiti meno gravosi riguardo alla raccolta dei dati dei partecipanti.
- Si avverte la necessità di rafforzare la dimensione sociale.
- Le norme per i vari fondi dell'UE dovrebbero essere allineate.
- Viene chiesto di **rafforzare le sinergie e di evitare duplicazioni e sovrapposizioni** fra gli strumenti dell'UE. Il modo migliore per raggiungere questo obiettivo è stato individuato nell'**accorpamento dei fondi**, a condizione che esso favorisca anche una semplificazione degli strumenti dell'UE.
- I documenti di definizione delle politiche mostrano un notevole interesse verso un migliore legame tra i fondi e il **semestre europeo**.
- Le attuali questioni di salute pubblica possono essere **gestite efficacemente solo attraverso una collaborazione a livello dell'UE**. Esiste un valore aggiunto dell'UE nell'affrontare sfide comuni, come le disuguaglianze sanitarie, la migrazione, l'invecchiamento della popolazione, la sicurezza dei pazienti, l'assistenza sanitaria di alta qualità, e nel gestire le minacce per la salute, comprese le malattie non trasmissibili, le malattie infettive e la resistenza antimicrobica.

Le proposte principali formulate in considerazione del feedback fornito dai portatori di interessi sono delineate di seguito.

- Per valorizzare le sinergie ed evitare sovrapposizioni fra gli strumenti di finanziamento che investono nelle persone e nelle loro esigenze, il FSE, l'IOG, il FEAD, l'EaSI e il programma per la salute saranno accorpati in un unico fondo (il FSE+). In questo modo sarà più facile per i beneficiari accedere ai finanziamenti e combinare diverse tipologie di misure, mentre la gestione dei finanziamenti sarà semplificata.
- In risposta alla richiesta di un rafforzamento della dimensione sociale:
 - **l'ambito del sostegno per il FSE+ è allineato al pilastro europeo dei diritti sociali;** l'accorpamento di diversi strumenti nell'ambito del FSE+ consentirà di mettere in comune le risorse per attuare i principi enunciati dal pilastro;
 - la dimensione dell'inclusione sociale prevista dal FSE+ sarà rafforzata attraverso **l'integrazione del FEAD e del FSE;** risulterà così più facile abbinare la fornitura di prodotti alimentari/assistenza materiale al sostegno dell'inclusione sociale e alle misure attive;
 - **almeno il 25 % delle risorse del FSE+ nazionali sarà destinato** alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta alla povertà. Inoltre, gli Stati membri dovranno assegnare almeno il 2 % delle loro risorse del FSE+ a misure rivolte agli indigenti, garantendo così che una quantità minima di risorse sia indirizzata a coloro che ne hanno maggiormente bisogno.
- Per semplificare l'attuazione del FSE+, ridurre l'onere amministrativo sui beneficiari e spostare l'attenzione verso il conseguimento di risultati, vengono introdotte diverse misure nel CPR. Il regolamento FSE+ prevede tuttavia anche misure per contrastare la deprivazione materiale, al fine di rispondere alla **richiesta avanzata dai portatori di interessi di alleggerire i requisiti per questo tipo di assistenza** e semplificare la raccolta dei dati e i requisiti di sorveglianza e rendicontazione.
- Per assicurare un **più forte allineamento con il processo del semestre europeo**, un'adeguata quantità di risorse tra quelle nazionali del FSE+ sarà assegnata al superamento delle sfide individuate nel processo del semestre europeo.
- **Assunzione e uso di perizie**

Le decisioni della Commissione si sono basate su perizie raccolte attraverso una serie di studi, così come sulle relazioni degli Stati membri in merito all'attuazione del FSE. Gli studi si sono avvalsi di una serie di metodi, tra cui analisi della letteratura, sondaggi mirati, interviste, gruppi di riflessione e modellazione economica. Le relazioni e gli studi sono elencati nella valutazione d'impatto. La proposta relativa al FSE+ ha tenuto conto delle raccomandazioni contenute negli studi valorizzando sinergie e complementarità tra i fondi, rafforzando il legame con le priorità politiche dell'UE con un parallelo aumento della flessibilità, e inserendo una serie di misure volte a ridurre l'onere amministrativo, tra cui il potenziamento di opzioni semplificate in materia di costi e lo snellimento dei requisiti di sorveglianza e rendicontazione.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta è sostenuta da una valutazione d'impatto. Il 25 aprile 2018 ha avuto luogo l'audizione del comitato per il controllo normativo, in occasione della quale la valutazione d'impatto ha ricevuto un parere positivo con riserva¹². La tabella seguente riporta i

¹² <http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=ia&language=en>.

principali commenti ricevuti e la relativa modifica della valutazione d'impatto sulla base degli stessi.

Considerazioni principali del comitato per il controllo normativo	Modifiche alla relazione sulla valutazione d'impatto
1) La definizione delle priorità politiche per quanto riguarda le azioni non è chiara, soprattutto in relazione al pilastro europeo dei diritti sociali, oltre che per sopperire a potenziali riduzioni dei finanziamenti.	Il testo chiarisce che una potenziale riduzione dei finanziamenti sarà gestita limitando l'ambito del FSE+ nel settore della riforma amministrativa e aumentando i tassi di cofinanziamento nazionali.
3) La relazione non dimostra in maniera sufficiente che il sistema di sorveglianza e valutazione è solido e in grado di fornire le informazioni necessarie in modo tempestivo.	Ulteriori informazioni sul sistema di sorveglianza e valutazione sono state inserite nella sezione 5.
Ulteriori considerazioni e requisiti di adeguamento	
1) Le lezioni apprese dovrebbero basarsi in modo più completo sulle principali sfide generali e specifiche per ciascun fondo individuate nelle valutazioni pubblicate e nei risultati delle valutazioni preliminari.	Le valutazioni pubblicate, i risultati delle valutazioni preliminari e le consultazioni con i portatori di interessi hanno individuato sfide specifiche per ciascuno dei fondi. In fase di analisi, è emerso che esse possono essere raggruppate nelle quattro sfide generali del QFP, ossia interazione e sinergie tra i fondi, allineamento alle politiche e flessibilità, semplificazione e orientamento alle prestazioni e ai risultati. Le sfide del QFP trasversali si rispecchiano quindi in ciascun fondo (sezione 2.1.2.2).
2) Chiarire la logica principale per l'accorpamento dei fondi e i rischi associati all'accorpamento.	È stata inserita un'ulteriore spiegazione riguardo ai motivi dell'accorpamento dei fondi pertinenti e dell'esclusione del FEG da questo nuovo fondo. Inoltre, il rischio principale evidenziato dai portatori di interessi, ossia che il fondo accorpato possa accrescere l'onere amministrativo, viene mitigato dal fatto che il tipo di misure dei precedenti FEAD ed EaSI resterà assoggettato a norme più semplici (sezione 4.1.1).
3) Lo scenario di riferimento del programma FSE+ deve riflettere l'impatto della Brexit.	Lo scenario di riferimento post-Brexit è stato inserito nel testo alla sezione 2.1.1.
4) Maggiore trasparenza sulla definizione delle priorità del FSE+. Chiarire le modifiche essenziali nelle priorità politiche del FSE+, anche riguardo al legame con il pilastro europeo dei diritti sociali. Spiegare se e quando il FSE+ si occuperà di tutti o di alcuni dei diversi ambiti del pilastro. Illustrare meglio il legame tra le riforme strutturali e il processo del semestre europeo.	Nel testo della relazione è stato chiarito che il fondo accorpato non modificherà, in quanto tale, le priorità dello strumento di finanziamento, che risulta essere un'aggregazione delle priorità politiche dei diversi fondi che in precedenza si sovrapponevano. Il FSE+ sosterrà le priorità politiche del pilastro europeo dei diritti sociali che rientrano nel suo ambito di applicazione. Il testo chiarisce inoltre quali diritti e principi del pilastro rientrano nell'ambito del FSE+. La questione della definizione delle priorità è chiarita alle pagine 30-31.

5) Chiarire se e in quale misura il FSE+ affronterà il tema della riforma della pubblica amministrazione. Fare riferimento al possibile sostegno futuro da parte di altri programmi di finanziamento (ad es. il programma di sostegno alle riforme strutturali)	Il testo chiarisce l'ambito del FSE+ per quanto riguarda la riforma della pubblica amministrazione nella misura possibile, considerato che al momento della stesura di questa valutazione d'impatto non è ancora noto l'ambito del futuro programma di sostegno alle riforme.
6) Individuare le modifiche essenziali nei meccanismi di realizzazione del FSE+	Le modifiche proposte dei meccanismi di realizzazione affrontano diverse questioni e sono perciò di diversa natura. In termini di programmazione, ad esempio, una modifica chiave prevede l'allineamento del finanziamento e del processo di definizione delle politiche grazie alla razionalizzazione dei documenti di programmazione. In termini di attuazione, una modifica fondamentale riguarda l'applicazione più flessibile delle norme territoriali per il FSE e l'introduzione di condizionalità costanti (sezione 4).
8) Chiarire la coerenza tra il FSE+ e FESR ed Erasmus+	Aspetti relativi alla coerenza tra il FSE+ e FESR e il programma Erasmus+ sono stati inclusi nel corpo principale della relazione. Ulteriori informazioni sono fornite nell'allegato 4.
9) Spiegare come il sistema di sorveglianza affronterà le criticità espresse durante il periodo 2007-2013. La pianificazione della valutazione dovrebbe prevedere una valutazione provvisoria di ciascun fondo. Spiegare come si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi	Riguardo alla sorveglianza e alla valutazione, si rimanda alle Considerazioni principali, punto 3. I pareri dei portatori di interessi sono riassunti nel corpo principale della relazione (sezione 1.2.2) e sono ulteriormente specificati nell'allegato 2, si veda in particolare la sezione 6.2 che spiega come si è tenuto conto dei pareri dei portatori di interessi.

La valutazione d'impatto ha analizzato il modo migliore per massimizzare il supporto fornito a livello dell'UE e la modalità per migliorare le sinergie tra i diversi strumenti, in particolare con l'obiettivo di una più efficace realizzazione dei principi sanciti dal pilastro europeo dei diritti sociali. Sono state valutate le opzioni di seguito descritte.

Opzione 1: *fondere FSE, IOG, FEAD, EaSI, programma dell'UE per la salute*

- Questa era l'**opzione preferita**, in base sia ai risultati delle valutazioni che all'esito delle consultazioni dei portatori di interessi. Secondo le autorità di gestione, un'ampia integrazione dei fondi contribuirebbe a ottimizzarne gli interventi strategici in tutte le aree della politica sociale. Ciò offrirebbe maggiore flessibilità nella pianificazione degli interventi agevolando la realizzazione dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. I beneficiari hanno confermato che esiste tuttora un potenziale inutilizzato per rafforzare le sinergie tra i programmi e i progetti finanziati.

Opzione 2: *fondere FSE, IOG, FEAD, EaSI, programma dell'UE per la salute e FEG*

- Questa opzione non farebbe che ridurre in modo artificioso il numero dei fondi. Gli obiettivi molto specifici, l'alta visibilità politica e la flessibilità di bilancio del FEG

andrebbero persi se quest'ultimo fosse unito al FSE+ Questa analisi è stata confermata dai portatori di interessi durante il processo di consultazione¹³.

Opzione 3: *fondere i fondi operanti nell'ambito della gestione concorrente (ossia escludere EaSI e programma dell'UE per la salute ma includere il FEG)*

- Ciò significherebbe sacrificare l'elevata visibilità del FEG quale strumento di emergenza a livello dell'Unione europea in grado di attenuare gli effetti negativi della globalizzazione. Verrebbero meno la potenziale flessibilità e le sinergie ottenibili dall'incorporazione dell'EaSI nel FSE+.

Opzione 4: *mantenere il FEAD come fondo a sé stante, ma inserire l'assistenza materiale e l'inclusione sociale nell'ambito dei programmi FEAD*

- Pur consentendo di accrescere le sinergie tra i tipi di sostegno dell'assistenza materiale di base e le misure di inclusione sociale, mantenendo al contempo le attuali norme di attuazione, ciò non garantirebbe tuttavia una differenziazione adeguata rispetto alle misure di inclusione sociale previste dal FSE.

Opzione 5: *unire tutti i fondi SIE*

- Questa soluzione metterebbe a repentaglio l'esecuzione delle politiche in quanto sarebbe impossibile adattare le norme di attuazione alle esigenze specifiche delle politiche finanziate. Non rafforzerebbe le sinergie e la coerenza con gli altri fondi per il capitale umano.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Il regolamento sulle disposizioni comuni (comune a molte aree di intervento a gestione concorrente) garantirà la semplificazione della componente in regime di gestione concorrente del fondo, grazie all'utilizzo di norme comuni e semplificate riguardo alle modalità di programmazione, sorveglianza e valutazione, gestione e controllo, informazione e comunicazione e gestione finanziaria. Vi saranno disposizioni volte ad agevolare l'uso di opzioni semplificate in materia di costi, oltre alla nuova opzione di utilizzare il finanziamento non collegato ai costi. L'approccio di audit sarà razionalizzato, con una maggiore attenzione al campionamento basato sui rischi e al rispetto del principio dell'"audit unico". I compiti e le responsabilità dei diversi organismi nel sistema di gestione e controllo sono definiti in modo più chiaro. È prevista inoltre una maggiore flessibilità, dato che inizialmente la programmazione interesserà solo i primi 5 anni. Le dotazioni per gli ultimi 2 anni avverranno sulla base di un riesame intermedio sostanziale e approfondito, che condurrà a una corrispondente riprogrammazione nel 2025. Il contenuto dei programmi sarà più snello e strategico.

- **Diritti fondamentali**

Il regolamento relativo al FSE+ assicura il rispetto dei diritti fondamentali e osserva i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Gli Stati membri devono applicare il regolamento in maniera coerente con tali diritti e principi.

¹³ Si veda in proposito lo studio della DG EMPL (attualmente in corso) a sostegno della valutazione d'impatto degli investimenti nel capitale umano: *"L'incorporazione del FEG negli altri fondi della DG EMPL non è stata generalmente ritenuta opportuna dai diversi portatori di interessi coinvolti nella gestione del FEG"*.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il bilancio totale destinato al FSE+ ammonta a 101 miliardi di EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2021-2027, cui 100 miliardi di EUR per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. La dotazione finanziaria per le componenti a gestione diretta del FSE+ sarà pari a 1 174 milioni di EUR a prezzi correnti, di cui 761 milioni per l'occupazione e l'innovazione sociale e 413 milioni per la salute.

Per i dettagli sul fabbisogno finanziario e di personale, si rimanda alle schede finanziarie legislative del FSE+.

Questa proposta stabilisce un importo minimo per il FSE+, al fine di garantire un livello adeguato di finanziamento per gli investimenti nelle persone all'interno dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Nell'ambito della gestione concorrente saranno definiti a livello di programma valori obiettivo per gli indicatori comuni di output e di risultato e, se necessario, di indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma. Le autorità degli Stati membri trasmetteranno per via elettronica alla Commissione i dati relativi agli indicatori di output e di risultato sei volte l'anno. Ne sarà controllata la coerenza. Sarà sottoposta ad audit l'affidabilità del sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e verifica. Al fine di semplificare la raccolta dei dati e ridurre l'onere a carico di partecipanti e beneficiari, le autorità potranno, nella misura massima possibile, raccogliere i dati di monitoraggio dai registri amministrativi esistenti. I dati sensibili non saranno raccolti direttamente dai partecipanti e si basano su registri e stime informate.

La valutazione resterà una responsabilità condivisa degli Stati membri e della Commissione. Oltre alle valutazioni effettuate dagli Stati membri, la Commissione effettuerà una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente con il sostegno degli Stati membri.

Nell'ambito della gestione diretta e indiretta saranno elaborati quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle pertinenti pratiche dei precedenti quadri EaSI e Salute, per garantire che i dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. La Commissione valuterà le componenti in regime di gestione diretta e indiretta in modo tale che confluiscono in processi decisionali diversi.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La realizzazione e l'attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente sono in larga misura disciplinate dal CPR. Gli elementi principali del regolamento dovrebbero quindi essere letti congiuntamente al CPR.

Il regolamento relativo al FSE+ ha la seguente struttura:

Parte I - Disposizioni generali (applicabili a tutte le componenti)

Questa parte comprende l'oggetto, le definizioni, gli obiettivi generali, i metodi di attuazione e gli obiettivi specifici. Contiene inoltre disposizioni sui principi di parità di genere, pari opportunità e non discriminazione, che la Commissione e gli Stati membri devono rispettare nell'attuazione del FSE+. Questa parte si applica a tutte le componenti del FSE+. Gli obiettivi

specifici che dovranno essere sostenuti dal FSE+ si basano sui principi definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Parte II – Attuazione nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Questa parte stabilisce disposizioni applicabili alla componente in regime di gestione concorrente, che comprende l'ex FSE, l'ex IOG e l'ex FEAD. Le disposizioni sono complementari alle norme riportate nel CPR.

Capo I: disposizioni comuni sulla programmazione (in regime di gestione concorrente)

Questo capo illustra in dettaglio la coerenza e la concentrazione tematica della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente. In particolare prevede:

- **disposizioni che rafforzano l'allineamento con il semestre europeo** – per rafforzare il legame con il semestre europeo, la proposta contiene una nuova disposizione in base alla quale uno Stato membro, se ha una pertinente raccomandazione specifica per paese (RSP), dovrebbe destinare ad essa un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente;

- **requisiti in termini di concentrazione tematica:**

lotta alla povertà e promozione dell'inclusione sociale: le disuguaglianze sociali restano un importante motivo di preoccupazione; pertanto, almeno il 25 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente sarà destinato alla promozione dell'inclusione sociale, al fine di garantire che la dimensione sociale dell'Europa sancita nel pilastro europeo dei diritti sociali sia debitamente evidenziata e che un importo minimo prestabilito delle risorse sia destinato ai più bisognosi; inoltre, è opportuno che gli Stati membri assegnino un importo minimo prestabilito delle risorse a misure intese a contrastare la deprivazione materiale;

miglioramento delle possibilità di occupazione per i giovani: nonostante una diminuzione, dal picco del 24 % nel gennaio 2013 al 15,6 % nel marzo 2018, la disoccupazione giovanile nell'UE è ancora elevata – più del doppio del tasso di disoccupazione generale (il 15,9 % rispetto al 7,1 % nel febbraio 2018). Va sottolineato che in tutte le regioni ultraperiferiche è disoccupato il 40 % dei giovani. Anche il tasso di giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) era ancora molto elevato e pari al 13,4 % nel 2017. Pertanto, gli Stati membri con un tasso di NEET (fascia di età 15-29 anni) superiore a una determinata soglia dovrebbero destinare il 10 % delle proprie risorse FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente ad azioni mirate e a riforme strutturali volte al sostegno dei giovani. Nel caso delle regioni ultraperiferiche con un tasso di NEET superiore alla soglia, l'assegnazione è aumentata al 15 %.

Capo II: sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Questo capo si applica a tutto il sostegno fornito dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, eccetto quello erogato per contrastare la deprivazione materiale. Definisce le norme sull'ammissibilità e la sorveglianza, che integrano il CPR.

È prevista inoltre una disposizione inerente ad "azioni innovative", che invita gli Stati membri a sostenere l'innovazione sociale e la sperimentazione sociale per rafforzare approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati.

Capo III: sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Il capo III è incentrato esclusivamente sull'assistenza materiale dell'ex FEAD. Ciò è giustificato dal fatto che questi tipi di operazioni hanno soglie di partecipazione più basse e sono quindi meno onerosi dal punto di vista amministrativo. I portatori di interessi hanno chiesto di mantenere questo approccio e di evitare l'imposizione delle norme più impegnative del FSE (ad esempio per la trasmissione di dati sugli indicatori o le regole sulla traccia di audit). Questo capo delinea i principi per il sostegno, le norme sulla rendicontazione, l'ammissibilità, gli indicatori e l'audit.

Parte III – Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Capo I: norme specifiche per la componente Occupazione e innovazione sociale

Questo capo è incentrato sulla componente in regime di gestione diretta e indiretta relativa alla componente Occupazione e innovazione sociale. Contiene disposizioni riguardo a obiettivi operativi e ad azioni e soggetti ammissibili.

Capo II: disposizioni specifiche per la componente Salute

Questo capo è incentrato sulla componente in regime di gestione diretta relativa alla componente Salute. Contiene disposizioni riguardo a obiettivi operativi, azioni e soggetti ammissibili e governance.

Capo III: norme comuni applicabili alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute

Questo capo è incentrato sulle regole applicabili a entrambe le componenti a gestione diretta: paesi terzi associati, forme di finanziamento dell'UE e metodi di attuazione, programma di lavoro, sorveglianza e rendicontazione, valutazione, tutela degli interessi finanziari dell'Unione, audit, informazione e comunicazione e pubblicità.

Parte IV – Disposizioni finali

La Parte IV definisce le disposizioni applicabili a tutti: esercizio della delega, procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, comitato a norma dell'articolo 163 del TFUE, disposizioni transitorie e data di entrata in vigore.

Allegati

- Allegato I – Indicatori comuni per il sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente
- Allegato II – Indicatori comuni per il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale
- Allegato III – Indicatori per la componente Salute

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 164, l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 175, paragrafo 3, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁴,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 novembre 2017 il pilastro europeo dei diritti sociali è stato proclamato congiuntamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione quale risposta alle sfide sociali che investono l'Europa. I venti principi fondamentali del pilastro si articolano in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro; condizioni di lavoro eque; protezione sociale e inclusione. I venti principi del pilastro europeo dei diritti sociali dovrebbero orientare le azioni nell'ambito del Fondo sociale europeo Plus (FSE+). Per contribuire all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, il FSE+ dovrebbe sostenere gli investimenti in persone e sistemi nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale supportando in tal modo la coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del TFUE.
- (2) A livello di Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Tali strategie dovrebbero essere presentate insieme ai programmi nazionali di riforma annuali in modo da poter definire e coordinare i progetti di investimento prioritari da sostenere con i finanziamenti nazionali e/o dell'Unione. Tali strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario che viene ricevuto in particolare dai programmi

¹⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

finanziati dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo di coesione, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, della Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e da InvestEU, ove pertinente.

- (3) Il Consiglio di [...] ha adottato orientamenti riveduti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione per allineare il testo ai principi del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di migliorare la competitività dell'Europa e renderla un luogo più propizio agli investimenti, creare posti di lavoro e rafforzare la coesione sociale. Per garantire che il FSE+ si allinei appieno con gli obiettivi di tali orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, la formazione e la lotta all'esclusione sociale, alla povertà e alla discriminazione, il FSE+ dovrebbe sostenere gli Stati membri tenendo conto dei pertinenti orientamenti integrati e delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate conformemente all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE nonché, ove appropriato, a livello nazionale, dei programmi nazionali di riforma che si basano su strategie nazionali. Il FSE+ dovrebbe inoltre contribuire ai pertinenti aspetti dell'attuazione di iniziative e attività chiave dell'Unione, in particolare la "Nuova agenda per le competenze per l'Europa", lo spazio europeo dell'istruzione, le raccomandazioni pertinenti del Consiglio e altre iniziative, come la garanzia per i giovani, i percorsi di miglioramento del livello delle competenze e l'integrazione dei disoccupati di lungo periodo.
- (4) Il 20 giugno 2017 il Consiglio ha approvato la risposta dell'Unione all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile – Il futuro sostenibile dell'Europa. Il Consiglio ha sottolineato l'importanza di conseguire lo sviluppo sostenibile in tutte e tre le dimensioni (economica, sociale e ambientale) in modo equilibrato e integrato. È essenziale che lo sviluppo sostenibile sia integrato in tutti i settori di intervento dell'Unione, interni ed esterni, e che l'Unione sia ambiziosa nelle politiche che persegue per affrontare le sfide globali. Il Consiglio ha accolto con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe" del 22 novembre 2016 come un primo passo per l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'applicazione dello sviluppo sostenibile quale principio guida di tutte le politiche dell'Unione, anche attraverso i suoi strumenti finanziari.
- (5) L'Unione si trova ad affrontare sfide strutturali che hanno come origine la globalizzazione dell'economia, la gestione dei flussi migratori e la maggiore minaccia per la sicurezza, la transizione all'energia pulita, i cambiamenti tecnologici, il sempre maggiore invecchiamento della forza lavoro e le crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni, di cui risentono soprattutto le PMI. Tenendo conto delle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, l'Unione dovrebbe prepararsi per le sfide presenti e future investendo in competenze pertinenti, rendendo la crescita più inclusiva e migliorando le politiche occupazionali e sociali, anche in considerazione della mobilità professionale.
- (6) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro d'azione per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il Fondo Asilo e migrazione (AMIF), il Fondo sicurezza interna (ISF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (IMC) come parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (BMVI) e fissa, in particolare, gli obiettivi tematici e le regole di programmazione, di sorveglianza e di valutazione, di gestione e di controllo dei fondi

dell'Unione attuati in regime di gestione concorrente. È pertanto necessario precisare gli obiettivi generali del FSE+ e stabilire disposizioni specifiche per quanto riguarda i tipi di attività che possono essere finanziate dal FSE+.

- (7) Il regolamento (UE, Euratom) [il nuovo RF] (il "regolamento finanziario") stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio. Al fine di garantire la coerenza nell'attuazione dei programmi di finanziamento dell'Unione, il regolamento finanziario si applica alle azioni da attuare in gestione diretta o indiretta nell'ambito del FSE+.
- (8) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Per le sovvenzioni è opportuno prendere in considerazione l'impiego di somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, come pure di finanziamenti non collegati ai costi, come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Per attuare misure intese a favorire l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi, e in conformità all'articolo 88 del regolamento sulle disposizioni comuni, la Commissione può rimborsare gli Stati membri utilizzando le opzioni semplificate in materia di costi, incluso l'uso di somme forfettarie.
- (9) Al fine di razionalizzare e semplificare il panorama dei finanziamenti e di creare ulteriori opportunità di sinergie attraverso metodi di finanziamento integrato, le azioni che sono state sostenute dal Fondo di aiuti europei agli indigenti ("FEAD"), dal programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale e dal programma d'azione dell'Unione per la salute dovrebbero essere integrate in un unico FSE+. Il FSE+ dovrebbe pertanto articolarsi in tre componenti: la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute. Ciò dovrebbe contribuire a ridurre l'onere amministrativo connesso alla gestione di vari tipi di fondi, in particolare per gli Stati membri, mantenendo nel contempo norme più semplici per le operazioni più semplici, come la distribuzione di prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base.
- (10) Alla luce di questo ampliamento dell'ambito di applicazione del FSE+, è opportuno prevedere che obiettivi quali aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro, promuovere l'accesso all'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e accrescerne la qualità, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà non siano attuati solo in regime di gestione concorrente, ma anche in regime di gestione diretta e indiretta nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, per le azioni che sono necessarie a livello di Unione.
- (11) Integrando il programma d'azione dell'Unione per la salute nel FSE+ si creeranno sinergie tra l'elaborazione e la sperimentazione di iniziative e di politiche volte a migliorare l'efficienza, la resilienza e la sostenibilità dei sistemi sanitari sviluppati dalla componente Salute del programma FSE+ e la loro attuazione negli Stati membri mediante gli strumenti forniti dalle altre componenti del regolamento FSE+.
- (12) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il FSE+. Una parte di tale dotazione finanziaria dovrebbe essere utilizzata per le azioni da realizzare in gestione diretta e indiretta nel quadro delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute.

- (13) Il FSE+ dovrebbe puntare a promuovere l'occupazione tramite interventi attivi che consentano la (re)integrazione nel mercato del lavoro, in particolare dei giovani, i disoccupati di lungo periodo e le persone inattive, nonché tramite la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale. Il FSE+ dovrebbe puntare a migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro sostenendo la modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro come i servizi pubblici per l'impiego, al fine di migliorare la loro capacità di fornire maggiore consulenza e orientamento mirati durante le fasi di ricerca di un lavoro e di transizione verso l'occupazione, e migliorare la mobilità dei lavoratori. Il FSE+ dovrebbe promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso misure volte a garantire, tra l'altro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata e l'accesso all'assistenza all'infanzia. Il FSE+ dovrebbe altresì puntare ad assicurare un ambiente di lavoro sano e adeguato, per poter contrastare i rischi per la salute correlati all'evoluzione delle forme di lavoro e soddisfare le esigenze di una forza lavoro in costante invecchiamento.
- (14) Il FSE+ dovrebbe fornire sostegno per migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione al fine di facilitare l'acquisizione delle competenze chiave, soprattutto nel settore del digitale, di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla progressione nell'istruzione e nella formazione e al passaggio al mondo del lavoro, sostenere l'apprendimento e l'occupabilità lungo tutto l'arco della vita e contribuire alla competitività e all'innovazione economica e sociale supportando iniziative scalabili e sostenibili in questi settori. Ciò potrebbe essere realizzato ad esempio attraverso l'apprendimento basato sul lavoro e l'apprendistato, l'orientamento permanente, l'anticipazione delle competenze in collaborazione con l'industria, l'aggiornamento del materiale didattico, la previsione e il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati, la formazione degli educatori, la convalida dei risultati dell'apprendimento e il riconoscimento delle qualifiche.
- (15) Il sostegno erogato mediante il FSE+ dovrebbe essere impiegato per promuovere la parità di accesso per tutti, in particolare per i gruppi svantaggiati, a un'istruzione e a una formazione inclusive e non segregate, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, promuovendo in tal modo la permeabilità tra i settori dell'istruzione e della formazione, prevenendo l'abbandono scolastico precoce, migliorando l'alfabetizzazione sanitaria, rafforzando i legami con l'apprendimento non formale e informale e facilitando la mobilità a fini di apprendimento per tutti. In questo contesto dovrebbero essere sostenute le sinergie con il programma Erasmus, in particolare per agevolare la partecipazione di discenti svantaggiati alla mobilità a fini di apprendimento.
- (16) Il FSE+ dovrebbe promuovere le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, in particolare per quanto riguarda le competenze digitali e le tecnologie abilitanti fondamentali, al fine di fornire alle persone competenze adeguate per la digitalizzazione, il cambiamento tecnologico, l'innovazione e il cambiamento sociale ed economico, facilitando il riorientamento e la mobilità professionale e supportando in particolare gli adulti con competenze limitate e/o scarsamente qualificati, in linea con l'agenda per le competenze per l'Europa.
- (17) Le sinergie con il programma Orizzonte Europa dovrebbero garantire che il FSE+ possa riprendere e applicare su larga scala i programmi innovativi sostenuti da

Orizzonte Europa, così da fornire alle persone le capacità e le competenze necessarie per il lavoro del futuro.

- (18) Il FSE+ dovrebbe sostenere gli sforzi degli Stati membri volti a combattere la povertà così da spezzare il circolo vizioso dello svantaggio attraverso le generazioni e promuovere l'inclusione sociale, garantendo pari opportunità per tutti, contrastando la discriminazione e affrontando le disuguaglianze sanitarie. Per questo è necessario mobilitare una serie di politiche rivolte alle persone più svantaggiate indipendentemente dalla loro età, inclusi i bambini, le comunità emarginate come i rom, e i lavoratori poveri. Il FSE+ dovrebbe promuovere l'inclusione attiva delle persone ai margini del mercato del lavoro per garantirne l'integrazione socio-economica. Il FSE+ dovrebbe inoltre essere utilizzato per migliorare la tempestività e la parità di accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, quali i servizi sanitari e l'assistenza di lunga durata, in particolare i servizi di assistenza alle famiglie e di tipo partecipativo. Il FSE+ dovrebbe contribuire alla modernizzazione dei sistemi di protezione sociale, in particolare al fine di promuoverne l'accessibilità.
- (19) Il FSE+ dovrebbe contribuire alla riduzione della povertà sostenendo i programmi nazionali volti ad alleviare la deprivazione alimentare e materiale e a promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale e delle persone indigenti. Prevedendo che a livello dell'UE almeno il 4 % delle risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente vada a sostegno degli indigenti, gli Stati membri dovrebbero assegnare almeno il 2 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle forme di povertà estrema con il maggiore impatto in termini di esclusione sociale, come la mancanza di una fissa dimora, la povertà infantile e la deprivazione alimentare. A causa della natura delle operazioni e della tipologia di destinatari finali è necessario che si applichino norme più semplici al sostegno destinato alle misure di contrasto alla deprivazione materiale degli indigenti.
- (20) Alla luce della persistente necessità di intensificare gli sforzi per la gestione dei flussi migratori nell'Unione nel suo complesso, e al fine di garantire un sostegno coerente, forte e costante agli sforzi di condivisione della solidarietà e della responsabilità, il FSE+ dovrebbe offrire un supporto alla promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi a complemento delle azioni finanziate nel quadro del Fondo Asilo e migrazione.
- (21) Il FSE+ dovrebbe sostenere le riforme dei sistemi e delle politiche in materia di occupazione, inclusione sociale, servizi sanitari e assistenza di lunga durata e istruzione e formazione. Al fine di rafforzare l'allineamento con il semestre europeo, gli Stati membri dovrebbero destinare un importo adeguato delle proprie risorse della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente all'attuazione di pertinenti raccomandazioni specifiche per paese relative a quelle sfide strutturali che è opportuno affrontare tramite gli investimenti pluriennali che rientrano nell'ambito di applicazione del FSE+. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza, il coordinamento e la complementarità tra la componente in regime di gestione concorrente e la componente Salute del FSE+, da un lato, e il programma di sostegno alle riforme, dall'altro, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica. In particolare la Commissione e lo Stato membro dovrebbero assicurare, in tutte le fasi del processo, un coordinamento efficace, per salvaguardare la coesione, la coerenza, la complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento, compresa l'assistenza tecnica.

- (22) Per garantire che la dimensione sociale dell'Europa, come indicato nel pilastro europeo dei diritti sociali, sia debitamente sostenuta e che un importo minimo di risorse sia destinato alle persone più bisognose, gli Stati membri dovrebbero destinare almeno il 25 % delle proprie risorse nazionali FSE+ della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente alla promozione dell'inclusione sociale.
- (23) In considerazione del persistere di livelli elevati di disoccupazione e inattività giovanile in alcuni Stati membri e regioni, che interessano in particolare i giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, è necessario che tali Stati membri continuino ad investire risorse sufficienti della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente in azioni per promuovere l'occupazione giovanile, anche attraverso l'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani. Sulla scia delle azioni sostenute dall'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile nel periodo di programmazione 2014-2020 e destinate a singole persone, gli Stati membri dovrebbero promuovere maggiormente i percorsi che consentono di reintegrarsi nel lavoro e nell'istruzione e le misure di sensibilizzazione per i giovani, dando priorità, ove opportuno, ai giovani disoccupati di lungo periodo, inattivi e svantaggiati, anche attraverso l'animazione socioeducativa. Gli Stati membri dovrebbero inoltre investire in misure volte ad agevolare la transizione dalla scuola al lavoro, come pure riformare e adeguare i servizi per l'impiego, per poter fornire un sostegno su misura ai giovani. Gli Stati membri in questione dovrebbero pertanto assegnare almeno il 10 % delle proprie risorse nazionali della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente al sostegno dell'occupabilità dei giovani.
- (24) È opportuno che gli Stati membri garantiscano il coordinamento e la complementarità tra le azioni sostenute da questi finanziamenti.
- (25) In conformità all'articolo 349 del TFUE e all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, le regioni ultraperiferiche e le regioni nordiche scarsamente popolate hanno diritto a misure specifiche nell'ambito delle politiche comuni e dei programmi dell'UE. A causa di vincoli permanenti, tali regioni necessitano di un sostegno specifico.
- (26) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dal FSE+ dipende dalla qualità della governance e del partenariato tra tutti gli attori ai livelli territoriali pertinenti e gli attori socioeconomici, in particolare le parti sociali e la società civile. È pertanto fondamentale che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e della società civile all'attuazione del FSE+ in regime di gestione concorrente.
- (27) Al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le soluzioni innovative, è essenziale sostenere l'innovazione sociale. In particolare, la sperimentazione e la valutazione di soluzioni innovative prima di una loro applicazione su larga scala contribuiscono a migliorare l'efficienza delle politiche e giustificano quindi il sostegno specifico da parte del FSE+.
- (28) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che il FSE+ contribuisca alla promozione della parità tra uomini e donne, conformemente all'articolo 8 del TFUE, per promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra uomini e donne in tutti i settori, anche per quanto riguarda la partecipazione al mercato del lavoro, i termini e le condizioni di lavoro e l'avanzamento di carriera. Essi dovrebbero altresì garantire che il FSE+ promuova le pari opportunità per tutti senza discriminazioni, in conformità all'articolo 10 del TFUE, e che promuova l'inclusione nella società delle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, contribuendo all'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Questi

principi dovrebbero rientrare in tutte le dimensioni e in tutte le fasi di preparazione, sorveglianza, attuazione e valutazione dei programmi, in modo tempestivo e coerente, garantendo altresì che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere e le pari opportunità. Il FSE+ dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità, in particolare per quanti sono oggetto di discriminazioni multiple. Il FSE+ non dovrebbe sostenere azioni che contribuiscono alla segregazione o all'esclusione sociale. Il regolamento (UE) n. [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] prevede che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese siano stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche relative alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

- (29) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alla raccolta dei dati, gli Stati membri dovrebbero, ove tali informazioni siano disponibili in registri, consentire alle autorità di gestione di recuperarli dai registri.
- (30) Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nell'ambito del presente regolamento, i responsabili nazionali del trattamento dei dati dovrebbero svolgere i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.
- (31) La sperimentazione sociale consiste nel testare i progetti su scala ridotta in modo da disporre di dati oggettivi sulla fattibilità delle innovazioni sociali. Dovrebbe essere possibile applicare le idee fattibili su scala più ampia o in altri contesti con il sostegno finanziario del FSE+ e di altre fonti.
- (32) Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori su base non discriminatoria, grazie a una stretta cooperazione tra i servizi centrali per l'impiego degli Stati membri e con la Commissione. La rete dei servizi europei per l'impiego dovrebbe promuovere un migliore funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e accrescendo la trasparenza delle informazioni sul mercato del lavoro. L'ambito di applicazione del FSE+ include anche lo sviluppo e il sostegno dei programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro.
- (33) La mancanza di accesso ai finanziamenti per le microimprese, l'economia sociale e le imprese sociali è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Il regolamento relativo al FSE+ stabilisce disposizioni per l'istituzione di un ecosistema di mercato volto ad aumentare l'offerta di finanziamenti e l'accesso agli stessi a favore delle imprese sociali per far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati, le donne e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa. Tale obiettivo sarà perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio nel quadro della componente di intervento Investimenti sociali e competenze del Fondo InvestEU.
- (34) Gli operatori del mercato degli investimenti sociali, compresi gli attori filantropici, possono svolgere un ruolo chiave nel conseguimento di vari obiettivi del FSE+, in quanto offrono finanziamenti e approcci complementari e innovativi alla lotta contro

16

l'esclusione sociale e la povertà, riducendo la disoccupazione e contribuendo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Gli attori filantropici quali le fondazioni e i donatori dovrebbero pertanto essere coinvolti, come opportuno, nelle azioni del FSE+, in particolare quelle volte a sviluppare l'ecosistema di mercato degli investimenti sociali.

- (35) A norma dell'articolo 168 del TFUE, nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche e attività dell'Unione deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana. L'Unione deve completare e sostenere le politiche sanitarie nazionali, incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri e promuovere il coordinamento fra i loro programmi, nel pieno rispetto delle responsabilità degli Stati membri per la definizione delle loro politiche sanitarie e per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica.
- (36) Il mantenimento delle persone in buona salute e attive più a lungo e un loro maggiore coinvolgimento affinché svolgano un ruolo attivo nella gestione della propria salute avranno effetti positivi sulla salute, sulle disuguaglianze sanitarie, sulla qualità della vita, sulla produttività, sulla competitività e sull'inclusività e ridurranno nel contempo le pressioni sui bilanci nazionali. La Commissione si è impegnata ad aiutare gli Stati membri a raggiungere i loro obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare il n. 3 "Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età"¹⁷.
- (37) Dati fattuali e i valori e i principi comuni dei sistemi sanitari dell'Unione europea definiti nelle conclusioni del Consiglio del 2 giugno 2006 dovrebbero ispirare i processi decisionali per la pianificazione e la gestione di sistemi sanitari innovativi, efficienti e resilienti, promuovendo strumenti atti a garantire l'accesso universale all'assistenza sanitaria di qualità e l'attuazione volontaria su più ampia scala delle migliori pratiche.
- (38) La componente Salute del FSE+ dovrebbe contribuire alla prevenzione delle malattie per l'intero ciclo di vita dei cittadini dell'Unione nonché alla promozione della salute tramite la gestione di fattori di rischio - come il tabagismo e il fumo passivo, l'abuso di alcol, il consumo di droghe illecite e la riduzione degli effetti nocivi per la salute derivanti dall'uso di stupefacenti, le cattive abitudini alimentari e l'inattività fisica - e incoraggiando ambienti favorevoli a stili di vita sani per integrare l'azione degli Stati membri, conformemente alle pertinenti strategie. La componente Salute del FSE+ dovrebbe diffondere efficaci modelli di prevenzione, tecnologie innovative e nuovi modelli di business e soluzioni per contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili negli Stati membri e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.
- (39) Le malattie non trasmissibili sono responsabili di oltre l'80 % dei casi di morte prematura nell'Unione, e una prevenzione efficace implica molteplici dimensioni transfrontaliere. Parallelamente, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno sottolineato la necessità di ridurre al minimo le conseguenze sulla salute pubblica di gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, come le malattie trasmissibili e altre minacce di natura biologica, chimica, ambientale e ignota, sostenendo il rafforzamento delle capacità di preparazione e di risposta.

¹⁷ COM (2016) 739 final.

- (40) Ridurre l'incidenza delle infezioni resistenti e delle infezioni associate all'assistenza sanitaria e garantire la disponibilità di antimicrobici efficaci è essenziale per l'efficienza dei sistemi sanitari e per la salute dei cittadini.
- (41) La Commissione ha di recente presentato una proposta¹⁸ relativa alla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) al fine di sostenere la cooperazione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Unione, per migliorare la disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti in tutta l'Unione, utilizzare meglio le risorse disponibili e accrescere la prevedibilità del contesto imprenditoriale.
- (42) Data la natura specifica di alcuni degli obiettivi rientranti nella componente Salute del FSE+ e nel tipo di azioni nell'ambito di tale componente, le rispettive autorità competenti degli Stati membri sono nella posizione migliore per realizzare le attività correlate. Tali autorità, designate dagli stessi Stati membri, dovrebbero pertanto essere considerate i beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni dovrebbero essere accordate a tali autorità senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
- (43) Le reti di riferimento europee (ERN) sono reti che coinvolgono prestatori di assistenza sanitaria di tutta Europa per la gestione delle malattie rare, a bassa prevalenza o complesse e di condizioni che richiedono cure altamente specializzate e una concentrazione di conoscenze e risorse. Le ERN sono approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014. Tali reti dovrebbero pertanto essere considerate beneficiari individuati ai fini dell'articolo [195] del [nuovo regolamento finanziario] e le sovvenzioni alle ERN accordate senza previa pubblicazione di un invito a presentare proposte.
- (44) La legislazione dell'UE in materia di salute ha un impatto immediato sulla vita dei cittadini, sull'efficienza e sulla resilienza dei sistemi sanitari e sul buon funzionamento del mercato interno. Il quadro normativo per le forniture e le tecnologie mediche (medicinali e sostanze di origine umana) e per la legislazione in materia di tabacco, diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera e gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero è essenziale per la protezione della salute nell'UE. Il regolamento, la sua attuazione e la sua applicazione devono tenere il passo con i progressi nel campo dell'innovazione e della ricerca e con i cambiamenti sociali in questo settore nel conseguire gli obiettivi sanitari. È quindi necessario continuare a sviluppare la base di conoscenze richieste per attuare una legislazione di tipo prettamente scientifico.
- (45) Al fine di ottimizzare l'efficacia e l'efficienza delle azioni a livello dell'Unione e su scala internazionale, per l'attuazione della componente Salute dovrebbe essere sviluppata la cooperazione con i pertinenti organismi internazionali, quali le Nazioni Unite e le relative agenzie specializzate, in particolare l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), nonché il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).
- (46) Nel riflettere l'importanza della lotta ai cambiamenti climatici in linea con gli impegni dell'Unione ad attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle

¹⁸ COM(2018) 51 final.

Nazioni Unite, il presente regolamento contribuirà a integrare l'azione per il clima nelle politiche dell'Unione e al conseguimento di un obiettivo totale del 25 % della spesa del bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Durante la preparazione e l'attuazione saranno individuate azioni pertinenti che saranno riesaminate nel contesto della valutazione intermedia.

- (47) A norma dell'articolo [94 della decisione 2013/755/UE¹⁹ del Consiglio] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (48) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in virtù di una decisione nel quadro di tale accordo. È opportuno introdurre una disposizione specifica nel presente regolamento al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (49) In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰, ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95²¹, (Euratom, CE) n. 2185/96²² e (UE) 2017/1939²³ del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate in conformità al regolamento finanziario e ad altre norme applicabili, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altro reato lesivo degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altri reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴. In conformità al

¹⁹ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

²⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

²¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

²² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

²³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

²⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti

- (50) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e determinano in particolare la procedura di formazione ed esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, attuazione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 del TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è preconditione essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'Unione.
- (51) Poiché l'obiettivo del presente regolamento – ossia aumentare l'efficacia dei mercati del lavoro e promuovere l'accesso a un'occupazione di qualità, migliorare l'accesso all'istruzione e alla formazione e il loro livello qualitativo, promuovere l'inclusione sociale e la salute e ridurre la povertà – come pure le azioni nell'ambito delle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (52) Al fine di modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica e all'integrazione degli allegati sugli indicatori. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (53) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. Le competenze di esecuzione riguardanti il modello di indagine strutturata presso i destinatari finali dovrebbero essere esercitate in conformità alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, tenuto conto della natura di questo modello,

²⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+).

Esso stabilisce gli obiettivi del FSE+, il bilancio per il periodo 2021-2027, i metodi di attuazione, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "misure di accompagnamento": le attività realizzate in aggiunta alla distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base con l'obiettivo di contrastare l'esclusione sociale, come reindirizzare a servizi sociali o consulenza sulla gestione del bilancio familiare o fornire tali servizi sociali o consulenza;
- 2) "paese associato": un paese terzo che è parte di un accordo con l'Unione in base al quale è autorizzato a partecipare alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute del FSE+ conformemente all'articolo 30;
- 3) "assistenza materiale di base": i beni che soddisfano le esigenze fondamentali di una persona per una vita dignitosa, quali abbigliamento, prodotti per l'igiene e materiale scolastico;
- 4) "operazione di finanziamento misto": le azioni sostenute dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito dei meccanismi di finanziamento misto di cui all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento finanziario, che combinano forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;
- 5) "indicatori comuni di risultato immediato": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti entro quattro settimane dal giorno in cui il partecipante abbandona l'operazione (data di uscita);
- 6) "indicatori comuni di risultato a lungo termine": gli indicatori comuni di risultato che colgono gli effetti sei mesi dopo che il partecipante ha abbandonato l'operazione;
- 7) "costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base": i costi effettivi connessi all'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base da parte del beneficiario e non limitati al prezzo dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base;
- 8) "destinatario finale": la persona o le persone indigenti che ricevono il sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), del presente regolamento;

- 9) "crisi sanitaria": qualsiasi crisi comunemente percepita come una minaccia, con una dimensione sanitaria e che richiede un intervento urgente da parte delle autorità in condizioni di incertezza;
- 10) "soggetto giuridico": la persona fisica o la persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto nazionale, del diritto dell'Unione o del diritto internazionale, dotata di personalità giuridica e che può, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi;
- 11) "microfinanza": comprende le garanzie, il microcredito, l'equity e il quasi-equity, abbinati a servizi di accompagnamento per lo sviluppo delle imprese, ad esempio sotto forma di consulenza, formazione e mentoring individuali, estesi a persone e a microimprese che hanno difficoltà di accesso al credito per attività professionali e/o generatrici di reddito;
- 12) "microimpresa": un'impresa con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio annuo totale inferiore a 2 000 000 EUR;
- 13) "persone indigenti": le persone fisiche, i singoli, le famiglie e i nuclei familiari o i gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi fissati dalle competenti autorità nazionali in consultazione con le parti interessate pertinenti, evitando conflitti di interessi, e approvati da dette autorità nazionali competenti, che possono includere elementi tali da consentire di indirizzare il sostegno verso le persone indigenti in determinate aree geografiche;
- 14) "valore di riferimento": un valore per la determinazione dei valori obiettivo relativi agli indicatori di risultato comuni e specifici per ciascun programma, basato su interventi simili in corso o passati;
- 15) "impresa sociale": un'impresa, qualunque sia la sua forma giuridica, o una persona fisica che:
- a) conformemente al suo atto costitutivo, al suo statuto o a qualsiasi altro documento giuridico atto a far sorgere una responsabilità in base alle norme dello Stato membro in cui è ubicata, ha come obiettivo sociale primario la realizzazione di un impatto sociale positivo e misurabile anziché finalità lucrative per altri scopi, fornisce beni o servizi che producono un rendimento sociale e/o impiega metodi di produzione di beni o servizi che incorporano obiettivi sociali;
 - b) utilizza i profitti in primo luogo per raggiungere il proprio obiettivo sociale primario e ha procedure e regole predefinite riguardanti qualsiasi distribuzione dei profitti che garantiscono che tale distribuzione non pregiudichi l'obiettivo sociale primario;
 - c) è gestita in modo imprenditoriale, responsabile e trasparente, in particolare rendendo partecipi i lavoratori, i pertinenti portatori di interessi e i clienti coinvolti dalle sue attività;
- 16) "innovazioni sociali": le attività che hanno sia finalità sia mezzi sociali, e in particolare quelle che fanno riferimento allo sviluppo e all'attuazione di nuove idee (riguardanti prodotti, servizi e modelli) che rispondono a esigenze sociali e, contemporaneamente, creano nuovi rapporti o collaborazioni sociali, fornendo un beneficio alla società e promuovendo la capacità di agire della stessa;
- 17) "sperimentazioni sociali": gli interventi programmatici che offrono una risposta innovativa alle esigenze sociali, attuati su piccola scala e in condizioni che garantiscono la

possibilità di misurare tale impatto, prima che siano attuati in altri contesti o su scala più ampia in caso di risultati convincenti;

18) "competenze chiave": le conoscenze, le abilità e le competenze di cui tutti hanno bisogno, in qualsiasi momento della vita, per lo sviluppo e la realizzazione personale, l'occupazione, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva; le competenze chiave sono: l'alfabetizzazione; il multilinguismo; la matematica, le scienze, la tecnologia e l'ingegneria; il digitale; le competenze personali e sociali e imparare a imparare; le competenze civiche; l'imprenditorialità; la consapevolezza e l'espressione culturale.

19) "paese terzo": un paese che non è membro dell'Unione.

2. Le definizioni di cui all'articolo [2] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] si applicano anche alla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

Articolo 3

Obiettivi generali e metodi di attuazione

Il FSE+ mira a sostenere gli Stati membri nel conseguire livelli elevati di occupazione, una protezione sociale equa e una forza lavoro qualificata e resiliente, pronta per il mondo del lavoro del futuro, coerentemente con i principi enunciati nel pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017.

Il FSE+ sostiene, integra e dota di valore aggiunto le politiche degli Stati membri al fine di garantire pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione e un livello elevato di protezione della salute umana.

È attuato:

a) in regime di gestione concorrente, per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, (la "componente del FSE+ in regime di gestione concorrente"), e

b) in regime di gestione diretta e indiretta per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 23 (la "componente Occupazione e innovazione sociale") e per la parte dell'assistenza che corrisponde agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e all'articolo 26 (la "componente Salute").

Articolo 4

Obiettivi specifici

1. Il FSE+ sostiene i seguenti obiettivi specifici nei settori di intervento dell'occupazione, dell'istruzione, dell'inclusione sociale e della salute, contribuendo pertanto anche all'obiettivo politico di "Un'Europa più sociale - Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali" di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni]:

i) migliorare l'accesso all'occupazione di tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani e i disoccupati di lungo periodo, e delle persone inattive, promuovendo il lavoro autonomo e l'economia sociale;

ii) modernizzare le istituzioni e i servizi del mercato del lavoro per valutare e anticipare le esigenze in termini di competenze e garantire un'assistenza e un sostegno tempestivi e su misura nel contesto dell'incontro della domanda e dell'offerta, delle transizioni e della mobilità nel mercato del lavoro;

iii) promuovere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata, compreso l'accesso all'assistenza all'infanzia, un ambiente di lavoro sano e adeguato che tiene conto dei rischi per la salute, l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti e un invecchiamento attivo e sano;

iv) migliorare la qualità, l'efficacia e la rilevanza per il mercato del lavoro dei sistemi di istruzione e di formazione, per sostenere l'acquisizione delle competenze chiave, comprese le competenze digitali;

v) promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e dall'assistenza prescolare, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento in età adulta, anche agevolando la mobilità a fini di apprendimento per tutti;

vi) promuovere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, in particolare le opportunità di perfezionamento e di riqualificazione flessibili per tutti, tenendo conto delle competenze digitali, anticipando meglio il cambiamento e le nuove competenze richieste sulla base delle esigenze del mercato del lavoro, facilitando il riorientamento professionale e promuovendo la mobilità professionale;

vii) incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità;

viii) promuovere l'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi e delle comunità emarginate come i rom;

ix) migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale; migliorare l'accessibilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;

x) promuovere l'integrazione sociale delle persone a rischio di povertà o di esclusione sociale, compresi gli indigenti e i bambini;

xi) contrastare la deprivazione materiale mediante prodotti alimentari e assistenza materiale di base agli indigenti, con misure di accompagnamento.

2. Mediante le azioni attuate nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente per conseguire gli obiettivi specifici di cui al paragrafo 1, il FSE+ contribuisce anche agli altri obiettivi politici di cui all'articolo [4] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], in particolare quelli relativi a:

1. un'Europa più intelligente, tramite lo sviluppo di competenze per la specializzazione intelligente, le competenze per le tecnologie abilitanti fondamentali, la transizione industriale, la cooperazione settoriale sulle competenze e sull'imprenditorialità, la formazione dei ricercatori, le attività di creazione di rete e i partenariati tra istituti di istruzione superiore, istituti di istruzione e formazione professionale (IFP), centri di ricerca e di tecnologia e imprese e cluster, il sostegno alle microimprese, alle piccole e medie imprese e all'economia sociale;

2. un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio, tramite il miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione necessari per l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale di tutti, compresa la manodopera, la creazione di nuovi posti di lavoro in settori collegati all'ambiente, al clima e all'energia e la bioeconomia.

3. Nell'ambito della componente Salute, il FSE+ sostiene la promozione della salute e della prevenzione delle malattie, contribuisce all'efficacia, all'accessibilità e alla resilienza dei sistemi sanitari, rende più sicura l'assistenza sanitaria, riduce le disuguaglianze sanitarie, protegge i cittadini dalle minacce sanitarie transfrontaliere e supporta la legislazione dell'UE in materia di salute.

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria complessiva per il FSE+ nel periodo 2021-2027 è di 101 174 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. La parte della dotazione finanziaria per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita è di 100 000 000 000 EUR a prezzi correnti, o 88 646 194 590 EUR a prezzi 2018, di cui 200 000 000 EUR a prezzi correnti, o 175 000 000 EUR a prezzi 2018, sono stanziati per la cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative di cui all'articolo 23, lettera i), e 400 000 000 EUR a prezzi correnti, o 376 928 934 EUR a prezzi 2018, per i finanziamenti supplementari alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del TFUE e alle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.
3. La dotazione finanziaria per la componente Occupazione e innovazione sociale e per la componente Salute per il periodo 2021-2027 è di 1 174 000 000 EUR a prezzi correnti.
4. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 3 è la seguente:
 - a) 761 000 000 EUR per l'attuazione della componente Occupazione e innovazione sociale;
 - b) 413 000 000 EUR per l'attuazione della componente Salute.
5. Gli importi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono inoltre finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dei programmi, segnatamente le attività di preparazione, sorveglianza, audit, controllo e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 6

Uguaglianza tra uomini e donne, pari opportunità e non discriminazione

1. Tutti i programmi attuati nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, come pure le operazioni sostenute dalle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, garantiscono l'uguaglianza tra uomini e donne per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione. Essi promuovono inoltre le pari opportunità per tutti, senza discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale per l'intera durata della relativa preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione.
2. Gli Stati membri e la Commissione sostengono altresì azioni mirate specifiche per promuovere i principi di cui al paragrafo 1 nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi del

FSE+, compreso il passaggio dall'assistenza in residenze/istituti all'assistenza nell'ambito della famiglia e in comunità.

Parte II – Attuazione nell'ambito della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Capo I

Disposizioni comuni sulla programmazione

Articolo 7

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri concentrano le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente su interventi volti a far fronte alle sfide individuate nei loro programmi nazionali di riforma, nel semestre europeo e nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e tengono conto dei principi e dei diritti stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali.

Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, promuovono le sinergie e garantiscono il coordinamento, la complementarità e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi, programmi e strumenti dell'Unione, quali Erasmus, il Fondo Asilo e migrazione e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione. Gli Stati membri, e ove opportuno la Commissione, ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli sforzi e garantire una stretta collaborazione con i responsabili dell'attuazione, al fine di realizzare azioni di sostegno coerenti e razionalizzate.

2. Gli Stati membri assegnano un importo adeguato delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente alla gestione delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese adottate in conformità all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, e nel semestre europeo, che rientrano nell'ambito del FSE+ come indicato all'articolo 4.

3. Gli Stati membri assegnano almeno il 25 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente agli obiettivi specifici per il settore della politica di inclusione sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da vii) a xi), compresa la promozione dell'integrazione socioeconomica di cittadini di paesi terzi.

4. Gli Stati membri assegnano almeno il 2 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente all'obiettivo specifico volto a contrastare la deprivazione materiale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).

In casi debitamente giustificati le risorse assegnate all'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto x), e destinate agli indigenti possono essere prese in considerazione per la verifica del rispetto dell'assegnazione minima di almeno il 2 % di cui al primo comma del presente paragrafo.

5. Gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2019 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2021 al 2025 ad azioni mirate e a riforme strutturali volte a sostenere l'occupazione giovanile e la transizione dalla scuola al lavoro, percorsi che consentano di riprendere l'istruzione o la formazione e i corsi di istruzione della seconda opportunità, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani.

Nel programmare le risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per il 2026 e il 2027 a medio termine in conformità all'articolo [14] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], gli Stati membri la cui percentuale di giovani tra i 15 e i 29 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione supera la media dell'UE per il 2024 sulla base di dati Eurostat assegnano almeno il 10 % delle proprie risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente per gli anni dal 2026 al 2027 a tali azioni.

Le regioni ultraperiferiche che soddisfano le condizioni di cui al primo e al secondo comma assegnano almeno il 15 % delle risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nei loro programmi alle azioni mirate di cui al primo comma. Tale assegnazione è presa in considerazione per la verifica del rispetto della percentuale minima a livello nazionale di cui al primo e secondo comma.

Nell'attuare tali azioni gli Stati membri danno la priorità ai giovani inattivi e disoccupati di lungo periodo e pongono in essere misure di sensibilizzazione mirate.

6. I paragrafi da 2 a 5 non si applicano alla dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994.

7. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano all'assistenza tecnica.

Articolo 8

Partenariato

1. Ciascuno Stato membro garantisce un'adeguata partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile alla realizzazione di politiche per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale sostenute dalla componente del FSE+ in regime di gestione concorrente.

2. Gli Stati membri assegnano un'adeguata quantità di risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente in ciascun programma per il rafforzamento delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Articolo 9

Contrasto alla deprivazione materiale

Le risorse di cui all'articolo 7, paragrafo 4, sono programmate nell'ambito di una priorità dedicata o di un programma.

Articolo 10

Sostegno all'occupazione giovanile

Il sostegno a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, è programmato nell'ambito di una priorità dedicata e sostiene l'obiettivo specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto i).

Articolo 11

Sostegno alle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese

Le azioni volte ad affrontare le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese e nel semestre europeo di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono programmate nell'ambito di una o più priorità dedicate.

Capo II

Sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

Articolo 12

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x), quando attuato in regime di gestione concorrente (il "sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente").

Articolo 13

Azioni innovative

1. Gli Stati membri sostengono azioni di innovazione sociale e sperimentazioni sociali o consolidano approcci dal basso verso l'alto basati su partenariati che coinvolgono le autorità pubbliche, il settore privato e la società civile, come i gruppi di azione locale che progettano e attuano strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
2. Gli Stati membri possono sostenere l'applicazione su larga scala di approcci innovativi testati su scala ridotta (sperimentazioni sociali) elaborati nell'ambito della componente Occupazione e innovazione sociale e di altri programmi dell'Unione.
3. Le azioni e gli approcci innovativi possono essere programmati nell'ambito di uno qualsiasi degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti da i) a x).
4. Ciascuno Stato membro dedica almeno una priorità all'applicazione dei paragrafi 1 o 2 o di entrambi i paragrafi. Il tasso massimo di cofinanziamento per tali priorità può essere aumentato fino al 95 % per l'assegnazione di un massimo del 5 % della dotazione nazionale del FSE+ in regime di gestione concorrente a dette priorità.

Articolo 14

Ammissibilità

1. Oltre ai costi di cui all'articolo [58] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni], i seguenti costi non sono ammissibili nell'ambito del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente:

- a) l'acquisto di terreni e di beni immobili e la fornitura di infrastrutture, e
- b) l'acquisto di mobili, attrezzature e veicoli, tranne qualora l'acquisto sia necessario per raggiungere l'obiettivo dell'operazione, o qualora tali voci siano completamente ammortizzate, o qualora l'acquisto di tali articoli sia l'opzione più economica.

2. I contributi in natura sotto forma di indennità o di salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente a condizione che i contributi in natura siano sostenuti conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili, e non superino i costi sostenuti dai terzi.

3. La dotazione aggiuntiva specifica ricevuta dalle regioni ultraperiferiche e dalle regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994 è utilizzata per sostenere il conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

4. I costi diretti per il personale sono ammissibili a un contributo a titolo del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, a condizione che il loro livello non sia superiore al 100 % della consueta retribuzione per la professione in questione nello Stato membro, come dimostrato dai dati di Eurostat.

Articolo 15

Indicatori e relazioni

1. I programmi che beneficiano del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato I del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. I programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.

2. Il valore di base per gli indicatori di output comuni e specifici per programma è fissato a zero. Se pertinente per la natura delle operazioni sostenute, i valori intermedi e i valori obiettivo cumulativi quantificati per tali indicatori sono espressi in numeri assoluti. I valori comunicati per gli indicatori di output sono espressi in numeri assoluti.

3. Per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma per i quali sono stati fissati un valore intermedio cumulativo quantificato per il 2024 e un valore obiettivo per il 2029, il valore di riferimento è fissato utilizzando i dati più recenti disponibili o altre fonti di informazione pertinenti. I valori obiettivo degli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti o in percentuale. Gli indicatori di risultato specifici per programma e i relativi valori obiettivo possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi. I valori comunicati per gli indicatori comuni di risultato sono espressi in numeri assoluti.

4. I dati concernenti gli indicatori per i partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati richiesti all'allegato 1, punto 1 a), relativi a tale partecipante.

5. Gli Stati membri, quando sono disponibili dati in registri o fonti assimilate, permettono alle autorità di gestione e ad altri organismi incaricati della raccolta di dati necessari per il monitoraggio e la valutazione del sostegno generale della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente di ottenere tali dati dai registri o dalle fonti assimilate, in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del regolamento (UE) 2016/679.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato I, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

Capo III

sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale

Articolo 16

Ambito di applicazione

Il presente capo si applica al sostegno del FSE+ di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi).

Articolo 17

Principi

1. Il sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o beni conformi al diritto dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

2. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base secondo criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti. I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari. Ove opportuno, la scelta del tipo di prodotti alimentari da distribuire è effettuata tenendo conto del contributo da essi apportato nel garantire una dieta equilibrata alle persone indigenti.

I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base possono essere forniti direttamente alle persone indigenti o indirettamente attraverso buoni o carte elettronici, a condizione che questi possano essere scambiati unicamente con i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base di cui all'articolo 2, punto 3.

I prodotti alimentari forniti alle persone indigenti possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti resi disponibili a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle persone indigenti.

Gli importi derivanti da un'operazione riguardante tali scorte sono utilizzati a favore delle persone indigenti, in aggiunta agli importi già a disposizione del programma.

3. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti forniti nel quadro del supporto del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale rispettino la dignità e prevengano la stigmatizzazione delle persone indigenti.

4. La distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale può essere integrata dal reindirizzamento ai servizi competenti e da altre misure di accompagnamento che mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti.

Articolo 18

Contenuto della priorità

Una priorità relativa al sostegno di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto xi), definisce:

- a) il tipo di sostegno;
- b) i principali gruppi di destinatari;
- c) la descrizione dei programmi nazionali o regionali di sostegno.

Nel caso di programmi limitati a questo tipo di sostegno e alla relativa assistenza tecnica la priorità comprende inoltre i criteri per la selezione delle operazioni.

Articolo 19

Ammissibilità delle operazioni

1. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base forniti alle persone indigenti possono essere acquistati dal beneficiario o per suo conto, o messi a disposizione del beneficiario a titolo gratuito.

2. I prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base sono distribuiti alle persone indigenti gratuitamente.

Articolo 20

Ammissibilità delle spese

1. I costi ammissibili relativi al sostegno del FSE+ volto a contrastare la deprivazione materiale sono:

a) i costi per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, compresi i costi relativi al trasporto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base ai beneficiari che distribuiscono ai destinatari finali tali prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base;

b) se il trasporto dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base ai beneficiari che li distribuiscono ai destinatari finali non rientra nella lettera a), i costi sostenuti dall'ente acquirente in relazione al trasporto di tali prodotti alimentari o dell'assistenza materiale di base ai depositi e/o ai beneficiari e i costi di magazzinaggio, a una percentuale forfettaria dell'1 % dei costi di cui alla lettera a), o, in casi debitamente giustificati, i costi effettivamente sostenuti e pagati;

c) i costi amministrativi, di trasporto e di magazzinaggio sostenuti dai beneficiari che intervengono nella distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a) o del 5 % del valore dei prodotti alimentari smaltiti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

d) i costi di raccolta, trasporto, magazzinaggio e distribuzione delle donazioni di prodotti alimentari, nonché delle attività di sensibilizzazione direttamente correlate;

e) i costi delle misure di accompagnamento sostenuti dai beneficiari o per loro conto e dichiarati dai beneficiari che distribuiscono i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base alle persone indigenti, a una percentuale forfettaria del 5 % dei costi di cui alla lettera a).

2. Una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a), dovuta all'inosservanza del diritto applicabile da parte dell'organismo responsabile dell'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base non determina una riduzione dei costi ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e).

3. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) interessi passivi;

- b) fornitura di infrastrutture;
- c) costi di beni di seconda mano.

Articolo 21

Indicatori e relazioni

1. Le priorità sostenute dal FSE+ per contrastare la deprivazione materiale si avvalgono di indicatori comuni di output e di risultato, come indicato all'allegato II del presente regolamento, per monitorare i progressi compiuti nell'attuazione. Questi programmi possono utilizzare anche indicatori specifici per programma.
2. Sono fissati valori di riferimento per gli indicatori di risultato comuni e specifici per programma.
3. Entro il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2028 le autorità di gestione trasmettono alla Commissione i risultati di un'indagine strutturata dei destinatari finali svolta durante l'anno precedente. Tale indagine è basata sul modello stabilito dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
4. La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello da usare per le indagini strutturate dei destinatari finali secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del presente articolo.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per modificare gli indicatori dell'allegato II, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione dei programmi.

Articolo 22

Audit

L'audit delle operazioni può riguardare tutte le fasi della loro attuazione e tutti i livelli della catena di distribuzione, con la sola eccezione del controllo dei destinatari finali, a meno che una valutazione dei rischi non indichi un rischio specifico di irregolarità o frodi.

Parte III – Attuazione in regime di gestione diretta e indiretta

Capo I – Norme specifiche per la componente Occupazione e innovazione sociale

Sezione I: disposizioni generali

Articolo 23

Obiettivi operativi

Gli obiettivi operativi della componente Occupazione e innovazione sociale sono i seguenti:

- a) sviluppare conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, per garantire che le politiche volte al conseguimento degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 si fondino su dati attendibili e rispondano alle esigenze, alle sfide e alle condizioni dei paesi associati;
- b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco, l'esame tra pari e il dialogo sulle politiche nei settori di cui all'articolo 4 per assistere i paesi associati nell'adozione di opportune misure politiche;
- c) sostenere sperimentazioni sociali nei settori di cui all'articolo 4 e rafforzare la capacità dei portatori di interessi ad attuare, trasferire o applicare su larga scala le innovazioni testate nel campo della politica sociale;
- d) fornire specifici servizi di sostegno ai datori di lavoro e alle persone in cerca di lavoro in vista dello sviluppo di mercati del lavoro europei integrati, dalla fase di preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, per coprire i posti di lavoro vacanti in determinati settori, ambiti professionali, paesi, regioni frontaliere o per gruppi particolari (ad esempio le persone vulnerabili);
- e) sostenere lo sviluppo dell'ecosistema di mercato relativo alla fornitura di microfinanza per le microimprese nelle fasi di avvio e di sviluppo, in particolare quelle che occupano persone vulnerabili;
- f) sostenere la creazione di reti a livello di Unione e il dialogo con e tra i pertinenti portatori di interessi nei settori di cui all'articolo 4 e contribuire a sviluppare la capacità istituzionale di tali portatori di interessi, compresi i servizi pubblici per l'impiego (SPI), gli istituti di sicurezza sociale, gli istituti di microfinanza e gli enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali e all'economia sociale;
- g) sostenere lo sviluppo di imprese sociali e l'emergere di un mercato degli investimenti sociali, agevolando le interazioni tra pubblico e privato e la partecipazione di fondazioni e attori filantropici in tale mercato;
- h) fornire orientamenti per lo sviluppo delle infrastrutture sociali (compresi alloggi, assistenza all'infanzia, istruzione e formazione, assistenza sanitaria e assistenza di lunga durata), necessarie per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali;
- i) sostenere la cooperazione transnazionale al fine di accelerare e facilitare l'applicazione su larga scala di soluzioni innovative, in particolare per i settori dell'occupazione, delle competenze e dell'inclusione sociale, in tutta Europa;
- j) sostenere l'attuazione delle pertinenti norme internazionali sociali e del lavoro nel contesto della gestione della globalizzazione e della dimensione esterna delle politiche dell'Unione nei settori di cui all'articolo 4.

Sezione II – Ammissibilità

Articolo 24

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente Occupazione e innovazione sociale può sostenere le seguenti azioni:
 - a) attività di analisi, anche in relazione a paesi terzi, in particolare:

- i) indagini, studi, dati statistici, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori, supporto a osservatori e valutazioni comparative a livello europeo;
 - ii) sperimentazioni sociali che valutano innovazioni sociali;
 - iii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
- b) attuazione delle politiche, in particolare:
- i) partenariati transfrontalieri e servizi di sostegno in regioni transfrontaliere;
 - ii) un programma mirato di mobilità a livello dell'UE per tutto il territorio dell'Unione inteso a riempire posti vacanti là dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro;
 - iii) sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, anche attraverso operazioni di finanziamento misto come la ripartizione asimmetrica dei rischi o la riduzione dei costi delle operazioni; sostegno allo sviluppo di infrastrutture e competenze sociali;
 - iv) sostegno alla cooperazione e al partenariato transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;
- c) sviluppo delle capacità, in particolare:
- i) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - ii) dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione della componente;
 - iii) delle amministrazioni, delle istituzioni di sicurezza sociale e dei servizi per l'impiego di paesi partecipanti che si occupano della promozione della mobilità professionale, di istituti di microfinanza e di enti che forniscono finanziamenti alle imprese sociali o ad altri attori operanti nel settore dell'investimento sociale, come pure la creazione di reti;
 - iv) dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
- d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
- i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
 - ii) guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1;
 - iv) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.

Articolo 25

Soggetti idonei

1. Oltre ai criteri di cui all'articolo [197] del regolamento finanziario sono ammessi soggetti in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese associato;

- iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 2 e 3;
 - b) i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
2. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.
3. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della loro partecipazione.

Capo II – Disposizioni specifiche per la componente Salute

Sezione I: disposizioni generali

Articolo 26

Obiettivi operativi

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. Gli obiettivi operativi della componente Salute sono i seguenti:
 - a) rafforzare la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi nell'Unione per proteggere i cittadini da minacce sanitarie transfrontaliere
 - i) misure di sviluppo delle capacità per la preparazione, la gestione e la risposta in caso di crisi
 - ii) rispondere alle minacce sanitarie transfrontaliere durante le crisi
 - iii) sostenere le capacità dei laboratori
 - iv) contrastare la resistenza antimicrobica
 - b) potenziare i sistemi sanitari
 - i) investire nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie
 - ii) sostenere la trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza
 - iii) sostenere lo sviluppo di un sistema sostenibile di informazione sanitaria dell'Unione
 - iii) sostenere gli Stati membri tramite trasferimenti di conoscenze utili per i processi nazionali di riforma volti a ottenere sistemi sanitari efficaci, accessibili e resilienti e una migliore promozione della salute e prevenzione delle malattie, in particolare per far fronte alle sfide individuate nell'ambito del semestre europeo
 - iv) sviluppare e attuare approcci rispondenti alle future sfide del sistema sanitario
 - c) sostenere la legislazione dell'Unione in materia di salute

- i) sostenere l'attuazione della legislazione sui prodotti medicinali e sui dispositivi medici
 - ii) sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA)²⁶
 - iii) monitorare e sostenere gli Stati membri nell'attuazione della legislazione in materia di sostanze di origine umana (SOHO)
 - iv) sostenere l'attuazione della legislazione sul tabacco
 - v) sostenere l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore dell'assistenza sanitaria transfrontaliera
 - vi) sostenere i comitati scientifici della "sicurezza dei consumatori" e dei "rischi sanitari, ambientali ed emergenti" della Commissione
- d) sostenere il lavoro integrato (ERN, HTA e attuazione delle migliori pratiche per la promozione della salute, della prevenzione e della gestione delle malattie)
- i) continuare a sostenere le reti di riferimento europee (ERN)
 - ii) sostenere lo sviluppo della cooperazione sulla valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA) in preparazione di nuove norme armonizzate
 - iii) sostenere l'attuazione delle migliori pratiche per l'innovazione nella sanità pubblica

Sezione II

Ammissibilità

Articolo 27

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese a perseguire gli obiettivi di cui agli articoli 3 e 26 sono ammissibili al finanziamento.
2. La componente Salute può sostenere le seguenti azioni:
 - a) attività di analisi, in particolare:
 - i) indagini, studi, raccolta di dati, metodologie, classificazioni, microsimulazioni, indicatori e valutazioni comparative;
 - ii) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione del diritto dell'Unione;
 - b) attuazione delle politiche, in particolare:
 - i) collaborazione e partenariati transfrontalieri, anche in regioni transfrontaliere;
 - ii) sostegno alla cooperazione e ai partenariati transnazionali in vista del trasferimento e dell'applicazione su larga scala delle soluzioni innovative;

²⁶ La Commissione ha adottato una proposta in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie (COM(2018)51 final).

- iii) esercizi di preparazione alle crisi sanitarie;
- c) sviluppo delle capacità, in particolare:
 - i) mediante il trasferimento, l'adattamento e la diffusione delle migliori pratiche con un consolidato valore aggiunto dell'Unione tra gli Stati membri;
 - ii) di reti a livello dell'UE correlate ai settori di cui all'articolo 26;
 - iii) mediante un sostegno per la diffusione, il funzionamento e la manutenzione di un'infrastruttura informatica per lo scambio di dati;
 - iv) dei punti di contatto nazionali che forniscono orientamento, informazioni e assistenza in relazione all'attuazione del programma;
 - v) dei portatori di interessi in vista della cooperazione transnazionale;
 - vi) mediante l'assistenza in cooperazione con i paesi terzi;
 - vii) mediante appalti di beni e servizi in caso di crisi sanitarie;
- d) attività di comunicazione e divulgazione, in particolare:
 - i) apprendimento reciproco tramite lo scambio di buone pratiche, approcci innovativi, risultati di attività di analisi, esami tra pari e analisi comparativa;
 - ii) guide, rapporti, materiale informativo e copertura mediatica delle iniziative correlate ai settori di cui all'articolo 26;
 - iii) sistemi di informazione per la diffusione di dati oggettivi correlati ai settori di cui all'articolo 26;
 - iv) eventi e relative azioni preparatorie, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio.

3. Le azioni di cui al paragrafo 2 sono ammissibili solo nella misura in cui supportano la creazione di economie di scala, il miglioramento della preparazione alle crisi, la diffusione di migliori pratiche ben individuate e a elevato valore aggiunto, o mirano a garantire l'attuazione, il rispetto, la valutazione e la revisione, ove necessario, delle norme dell'Unione nei settori di cui all'articolo 26, paragrafo 3.

Articolo 28

Soggetti e costi ammissibili

1. Oltre ai criteri di cui all'articolo 197 del regolamento finanziario sono ammessi soggetti in base ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) i soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi:
 - i) uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
 - ii) un paese associato;
 - iii) un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate ai paragrafi 3 e 4;
- b) tutti i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o tutte le organizzazioni internazionali.

2. Non sono ammesse le persone fisiche.

3. Sono eccezionalmente ammessi a partecipare i soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato al programma, ove ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi di una determinata azione.

4. I soggetti giuridici stabiliti in un paese terzo che non è associato dovrebbero in linea di principio sostenere i costi della loro partecipazione.

5. In casi eccezionali, durante una crisi causata da una grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero di cui alla decisione n. 1082/2013/UE²⁷, i costi sostenuti in paesi non associati possono essere considerati ammissibili in via eccezionale qualora siano debitamente giustificati per motivi di lotta contro la diffusione del rischio per la tutela della salute dei cittadini dell'UE.

Articolo 29

Governance

La Commissione consulta le autorità sanitarie degli Stati membri in seno al gruppo direttivo per la promozione della salute, la prevenzione e la gestione delle malattie non trasmissibili o in altri pertinenti gruppi di esperti della Commissione o organismi analoghi in merito ai piani di lavoro per la componente Salute e alle priorità, agli orientamenti strategici e all'attuazione di tale componente, nonché in merito all'aspetto riguardante la politica sanitaria di altre politiche e di altri meccanismi di sostegno, aumentandone così il coordinamento generale e il valore aggiunto.

Capo III

Norme comuni applicabili alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute

Articolo 30

Partecipazione di paesi terzi associati alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute

1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono aperte ai seguenti paesi associati:

- a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo SEE;
- b) i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle

²⁷ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

- rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi;
- c) i paesi terzi conformemente alle condizioni stabilite in un accordo specifico riguardante la loro partecipazione alla componente, purché tale accordo
- 1) garantisca un giusto equilibrio tra i contributi e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione;
 - 2) stabilisca le condizioni per la partecipazione ai programmi, compreso il calcolo dei contributi finanziari ai singoli programmi o componenti dei programmi e i rispettivi costi amministrativi; detti contributi costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 5,] del [nuovo regolamento finanziario];
 - 3) non conferisca al paese terzo poteri decisionali riguardo alla componente;
 - 4) garantisca all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di proteggere i propri interessi finanziari.

2. La componente Salute è inoltre aperta ai paesi interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni generali per la partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione o in accordi analoghi, e alle condizioni specifiche stabilite negli accordi tra l'Unione e tali paesi.

Articolo 31

Forme di finanziamento dell'UE e modalità di attuazione

1. Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni, premi, appalti e pagamenti volontari alle organizzazioni internazionali delle quali l'Unione è membro o ai cui lavori essa partecipa.

2. Le sezioni Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate direttamente, come stabilito dal regolamento finanziario, o indirettamente per il tramite degli organismi di cui all'articolo [61, paragrafo 1, lettera c),] del regolamento finanziario.

Nell'aggiudicazione di sovvenzioni il comitato di valutazione di cui all'articolo [150] del regolamento finanziario può essere composto da esperti esterni.

3. Le operazioni di finanziamento misto a titolo della componente Occupazione e innovazione sociale sono attuate in conformità al [regolamento InvestEU] e al titolo X del regolamento finanziario.

4. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte per finanziare azioni aventi un chiaro valore aggiunto dell'Unione, cofinanziate dalle autorità competenti responsabili in materia di sanità negli Stati membri o nei paesi terzi associati al programma, o da enti del settore pubblico e non governativi, a titolo individuale o riuniti in rete, delegati da dette autorità competenti.

5. Per la componente Salute, possono essere assegnate sovvenzioni dirette senza invito a presentare proposte alle reti di riferimento europee approvate come reti dal comitato di Stati membri per le reti di riferimento europee secondo la procedura di approvazione di cui alla decisione di esecuzione n. 2014/287/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che

stabilisce criteri per l'istituzione e la valutazione delle reti di riferimento europee e dei loro membri e per agevolare lo scambio di informazioni e competenze in relazione all'istituzione e alla valutazione di tali reti.

Articolo 32

Programma di lavoro e coordinazione

Le componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute sono attuate mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo [108] del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.

La Commissione promuove le sinergie e garantisce un coordinamento efficace tra la componente Salute del FSE+ e il programma di sostegno alle riforme, compresi lo strumento per la realizzazione delle riforme e lo strumento di assistenza tecnica.

Articolo 33

Sorveglianza e relazioni

1. Sono definiti indicatori per monitorare l'attuazione e i progressi delle componenti nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 4 e gli obiettivi operativi di cui agli articoli 23 e 26.

2. Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell'attuazione delle componenti e dei risultati. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e se del caso agli Stati membri.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 38 per integrare o modificare gli indicatori dell'allegato III, se ciò è ritenuto necessario per garantire una valutazione efficace dei progressi nell'attuazione delle componenti.

Articolo 34

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

Se un paese terzo partecipa al programma in virtù di una decisione nel quadro di un accordo internazionale, il paese terzo concede i diritti necessari e l'accesso all'ordinatore responsabile, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti europea, per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Articolo 35

Valutazione

1. Le valutazioni si svolgono con tempestività sufficiente per alimentare il processo decisionale.

2. La valutazione intermedia delle componenti può essere effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla loro attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della loro attuazione.

3. Al termine del periodo di attuazione e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all'articolo 5, la Commissione effettua una valutazione finale delle componenti.

4. La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Articolo 36

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario.

Articolo 37

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.

2. La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sulle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate alle componenti Occupazione e innovazione sociale e Salute contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui agli articoli 4, 23 e 26.

Parte IV – Disposizioni finali

Articolo 38

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 15, paragrafo 6, all'articolo 21, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016²⁸.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 6, dell'articolo 21, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 39

Procedura di comitato per la componente del FSE+ in regime di gestione concorrente

1. La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo [109, paragrafo 1] del [futuro regolamento sulle disposizioni comuni].
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 40

Comitato di cui all'articolo 163 del TFUE

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 163 del TFUE (il "comitato FSE+").
2. Ogni Stato membro nomina un rappresentante del governo, un rappresentante delle organizzazioni dei lavoratori, un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro e un supplente per ciascun membro per un periodo massimo di sette anni. In caso di assenza di un membro il supplente ha automaticamente diritto di partecipare ai lavori.
3. Il comitato FSE+ comprende un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro a livello di Unione.
4. Il comitato FSE+ è consultato sull'uso pianificato dell'assistenza tecnica in caso di contributo della componente del FSE+ in regime di gestione concorrente, nonché su altre questioni che hanno un impatto sull'attuazione delle strategie a livello di Unione che interessano il FSE+.
5. Il comitato FSE+ può fornire pareri su:
 - a) questioni connesse al contributo del FSE+ all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, comprese le raccomandazioni specifiche per paese e le priorità relative al semestre (programmi nazionali di riforma, ecc.);
 - b) questioni relative al [futuro regolamento sulle disposizioni comuni] pertinenti per il FSE+;

²⁸ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

- c) questioni connesse al FSE+ a esso riferite dalla Commissione diverse da quelle di cui al paragrafo 4.

I pareri del comitato FSE+ sono adottati a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e sono comunicati al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni per informazione. La Commissione informa il comitato FSE+ del modo in cui ha tenuto conto dei suoi pareri.

6. Il comitato FSE+ può istituire gruppi di lavoro per ciascuna delle componenti del FSE+.

Articolo 41

Disposizioni transitorie per il FSE+ in regime di gestione concorrente

Il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁹, il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ o qualsiasi altro atto adottato a norma degli stessi continuano ad applicarsi ai programmi e alle operazioni sostenute dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020.

Articolo 42

Disposizioni transitorie per la componente Occupazione e innovazione sociale e la componente Salute

1. Il regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³¹ e il regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio³² sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. La dotazione finanziaria della componente Occupazione e innovazione sociale e della componente Salute può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il FSE+ e le misure adottate nell'ambito dei suoi predecessori: il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale e il programma dell'Unione per la salute.
3. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 5, paragrafo 6, [assistenza tecnica e amministrativa], al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

²⁹ Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470).

³⁰ Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

³¹ Regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo a un programma dell'Unione europea per l'occupazione e l'innovazione sociale ("EaSI") e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238).

³² Regolamento (UE) n. 282/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, sulla istituzione del terzo programma d'azione dell'Unione in materia di salute (2014-2020) e che abroga la decisione n. 1350/2007/CE (GU L 86 del 21.3.2014, pag. 1).

4. I rientri di capitale da strumenti finanziari costituiti nel quadro del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI 2014-2020) sono investiti negli strumenti finanziari della "finestra sociale" del fondo InvestEU costituiti a titolo del regolamento XXX.

Articolo 43

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

[Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo + e che abroga i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1304/2013 e (UE) n. 223/2014]

1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

Titolo 07

Capitolo 07 02 – FSE+

1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria³³

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il FSE+ è il principale strumento con cui l'UE investe nelle persone e contribuisce in maniera rilevante a un'Europa più sociale, avvicinandola ai cittadini e garantendo risultati su base quotidiana per le persone più bisognose nelle nostre società. Il FSE+ contribuisce ad aumentare la convergenza socioeconomica tra gli Stati membri, una condizione necessaria per il buon funzionamento dell'UE in quanto unione politica ed economica stabile e vitale.

A seguito dell'adozione del regolamento FSE+ gli Stati membri programmeranno le proprie dotazioni di bilancio in base agli orientamenti ricevuti nel contesto del semestre europeo l'anno precedente. Il nuovo periodo di programmazione avrà inizio il 1° gennaio 2021 e la Commissione ha adottato misure per accelerare il più possibile l'attuazione del fondo, ad esempio sopprimendo il requisito di notificare alla Commissione la designazione delle autorità di gestione, evitando così i ritardi del periodo 2014-2020.

Anche l'attuazione in regime di gestione diretta inizierà subito dopo l'entrata in vigore del programma.

1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto*

³³

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello europeo (ex ante): il valore aggiunto dell'UE è dato dal fornire investimenti in settori e in gruppi di destinatari che altrimenti non ne riceverebbero, ampliando la portata delle azioni esistenti, sostenendo l'integrazione delle innovazioni e rafforzando la capacità delle amministrazioni degli Stati membri. È ampiamente dimostrato che le politiche dell'UE per la promozione della coesione sociale e dei diritti sociali non sarebbero state attuate in assenza di investimenti complementari dell'UE. Grazie ai finanziamenti europei gli Stati membri hanno investito in settori, gruppi di destinatari e riforme in un modo che sarebbe stato impossibile soltanto con finanziamenti nazionali. Benché la competenza in materia di occupazione e affari sociali si situi soprattutto a livello nazionale, l'azione – date l'entità e le ripercussioni delle sfide – si è dimostrata più efficace ed efficiente allorché il livello dell'UE sostiene gli sforzi degli Stati membri e contribuisce a promuovere le riforme a vantaggio dei singoli paesi e dell'Unione europea nel suo insieme.

Valore aggiunto dell'Unione previsto (ex post): le sfide cui devono far fronte le economie e le società europee, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione, le competenze e le questioni sociali, richiedono il proseguimento degli investimenti in questi settori. L'iniziativa dovrebbe contribuire ad attuare le politiche e le priorità dell'UE in questi settori (come gli orientamenti in materia di occupazione e il pilastro europeo dei diritti sociali), promuovere le migliori pratiche e la cooperazione (per migliorare la capacità di definizione e attuazione delle politiche e agevolare la cooperazione transnazionale) e promuovere i valori dell'UE (come l'uguaglianza e la giustizia sociale). Nel lungo termine l'iniziativa dovrebbe contribuire alla convergenza socioeconomica degli Stati membri e a rendere l'economia e le società europee più resilienti.

1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Le valutazioni del periodo di programmazione attuale e di quelli precedenti e i relativi studi confermano tutti l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto dell'UE e la coerenza dei fondi che rientrano nel presente regolamento. Gli Stati membri hanno investito in settori di intervento, gruppi di destinatari e riforme in un modo che non sarebbe stato possibile soltanto con finanziamenti nazionali. In particolare:

- le valutazioni ex post del FSE 2000-2006 e 2007-2013 qualificano gli investimenti del FSE come pertinenti, efficienti ed efficaci; l'allineamento del FSE con le politiche e le priorità dell'UE nell'ambito della strategia di Lisbona e della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è stato rafforzato nel corso del tempo; al tempo stesso il FSE, essendo uno dei fondi strutturali, contribuisce agli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale attraverso una maggiore concentrazione delle risorse; ad esempio, il FSE (con i relativi finanziamenti nazionali) rappresenta il 70 % delle misure attive in 11 Stati membri;
- mediante il suo sostegno ai giovani disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) in regioni specifiche dell'UE, l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) ha aumentato la visibilità delle politiche per l'occupazione giovanile e ha determinato una svolta nell'elaborazione delle politiche

in vari Stati membri grazie al contributo per l'istituzione e l'attuazione di sistemi di garanzia per i giovani;

- i risultati preliminari della valutazione intermedia del FEAD, compreso il feedback dei portatori di interessi, indicano che il sostegno fornito in termini di prodotti alimentari, aiuti materiali e operazioni di inclusione sociale fa la differenza per gli indigenti, compresi quelli che potrebbero altrimenti essere esclusi dall'assistenza sociale ordinaria o che necessitano di sostegno immediato;
- la valutazione intermedia del programma EaSI mostra che gli obiettivi sono ancora pertinenti, in particolare in un contesto socioeconomico difficile contraddistinto dalle conseguenze della crisi finanziaria ed economica, e che il programma è stato efficace nel raggiungere i pertinenti portatori di interessi, generare risultati e realizzare i suoi obiettivi.

Le valutazioni e gli studi dimostrano tuttavia anche l'esistenza di una serie di difficoltà, soprattutto in relazione alla necessità di maggiore coerenza e sinergia, flessibilità e allineamento delle politiche, efficienza e orientamento ai risultati e semplificazione. È necessario semplificare in particolare il panorama dei finanziamenti e, in maggiore o minore misura, l'attuazione dei fondi. I settori da trattare sono sintetizzati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta legislativa.

1.4.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

L'iniziativa è intesa a migliorare le sinergie e la coerenza tra il FSE+ e altri fondi che investono nello sviluppo del capitale umano.

Con il FESR, il FSE+ condivide in particolare l'obiettivo della coesione economica e sociale. Il coordinamento è garantito dalle norme comuni per la gestione concorrente in settori quali la programmazione e la gestione finanziaria. Continueranno ad essere possibili i programmi plurifondo per permettere di utilizzare approcci integrati nelle attività di programmazione e di attuazione. La compatibilità tra il FESR, il FSE+ e i programmi del FEASR e del FEAMP sarà garantita da norme comuni.

La cooperazione tra FSE+ e Erasmus+ sarà sostenuta più attivamente con l'inclusione di adeguate disposizioni nei regolamenti da elaborare in dettaglio nei programmi di lavoro e nelle guide dei programmi.

Il FSE+ continuerà a sostenere l'integrazione a lungo termine dei migranti, mentre l'AMIF soddisferà le esigenze a breve termine.

In quanto principale strumento dell'UE per investire nel capitale umano e nelle competenze, il FSE+ continuerà a dare un importante contributo allo sviluppo del capitale umano nella ricerca e innovazione (R&I) in sinergia con Orizzonte Europa.

1.5. Durata e incidenza finanziaria

durata limitata

- in vigore a decorrere da 01/01/2021 fino a 31/12/2027
- Incidenza finanziaria dal 2021 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2021 al 2030 per gli stanziamenti di pagamento.

durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.6. Modalità di gestione previste³⁴

Gestione diretta a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.
- *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

Osservazioni

Il FSE+ sarà suddiviso in due componenti principali, una in gestione concorrente, relativa ai precedenti programmi FSE, FEAD e IOG, e l'altra in regime di gestione diretta e indiretta, che raggruppa le attività dei precedenti programmi per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) e per la salute.

Per l'attuazione del FSE+ proseguiranno le attuali attività con le organizzazioni internazionali come le agenzie delle Nazioni Unite, in particolare l'OMS, e con l'OCSE e l'OIL.

Le nuove attività previste di cooperazione internazionale possono anche essere attuate in regime di gestione indiretta, facendo riferimento alle autorità di gestione del FSE.

³⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nell'ambito della gestione concorrente saranno definiti a livello di programma indicatori comuni di output e di risultato. I dati sugli indicatori comuni di output e di risultato saranno trasmessi per via elettronica dalle autorità degli Stati membri alla Commissione sei volte l'anno. Ne sarà controllata la coerenza. Sarà sottoposta ad audit l'affidabilità del sistema di raccolta, registrazione e conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e verifica.

Nell'ambito della gestione diretta e indiretta saranno elaborati quadri di riferimento dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle pertinenti pratiche dei precedenti quadri EaSI e Salute, per garantire che i dati siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione della o delle modalità di gestione, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Il progetto di regolamento sulle disposizioni comuni prevede pagamenti da parte della Commissione sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamenti a seguito della liquidazione dei conti. Il prefinanziamento è versato annualmente in base alle percentuali previste nel regolamento sulle disposizioni comuni. I pagamenti intermedi sono calcolati secondo i tassi di cofinanziamento per priorità concordati nel programma operativo. A differenza di quanto avviene per l'attuale periodo di programmazione, il numero di domande di pagamento intermedio è limitato a quattro all'anno, trasmesse su base trimestrale.

Il progetto di regolamento sulle disposizioni comuni prevede una serie di modalità per indicare i pagamenti intermedi a seconda che l'attuazione del programma si basi sui costi reali dichiarati da uno Stato membro oppure su "opzioni semplificate in materia di costi" o sul conseguimento di condizioni.

Il progetto di proposta di CPR (gestione concorrente) si basa su quello vigente per il periodo di programmazione 2014-2020. Sono state tuttavia proposte alcune misure intese a semplificare l'attuazione e a ridurre l'onere di audit per gli Stati membri e i loro beneficiari. Tali misure si riferiscono alla gestione dei finanziamenti da parte delle autorità di gestione che, come proposto, baseranno le verifiche di gestione su un'analisi dei rischi. In secondo luogo, a determinate condizioni, l'autorità di gestione può decidere di applicare modalità di controllo migliorate in linea con le procedure nazionali senza la preventiva autorizzazione della Commissione. Inoltre, il processo di designazione è stato soppresso, e ciò dovrebbe accelerare l'attuazione dei programmi.

Il progetto di proposta di CPR non prevede un'autorità di certificazione, ma piuttosto la presenza di una funzione contabile. La motivazione alla base di questa novità è che essa comporterebbe un carico inferiore di adempimenti amministrativi a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'audit delle spese dichiarate, la proposta di CPR contiene alcuni elementi intesi a evitare audit multipli per la stessa operazione/spesa.

In base alle norme del progetto di CPR, i pagamenti intermedi saranno certificati alla Commissione dopo l'esecuzione dei controlli di gestione – su un campione di dichiarazioni di spesa presentate dai beneficiari basato sul rischio – ma spesso prima dei controlli di gestione approfonditi in loco o delle successive attività di audit.

Al fine di attenuare il rischio di rimborsare a causa di tale procedura spese non ammissibili sono state previste nella proposta alcune misure.

1) **I versamenti intermedi effettuati dalla Commissione continueranno a non poter superare il 90 % dell'importo dovuto agli Stati membri, poiché a questo punto sarà stata eseguita solo una parte dei controlli nazionali.** Il saldo sarà versato successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta che l'autorità di gestione e l'autorità di audit avranno fornito elementi probatori di audit nonché una garanzia ragionevole. Eventuali irregolarità rilevate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione dei bilanci annuali certificati da parte dell'autorità di gestione/di certificazione possono richiedere una rettifica netta.

2) **Continuazione di una liquidazione annuale dei conti e di una chiusura annuale delle operazioni o delle spese completate:** ciò incentiverà ulteriormente le autorità nazionali e regionali ad effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in previsione della certificazione annuale dei conti alla Commissione.

Le componenti Salute e Occupazione e innovazione sociale del programma saranno attuate in regime di gestione diretta e indiretta, utilizzando le modalità di attuazione offerte dal regolamento finanziario, ossia principalmente le sovvenzioni e gli appalti. La gestione diretta consente di stabilire contatti diretti con i beneficiari/contraenti direttamente impegnati in attività a servizio delle politiche dell'Unione. La Commissione assicura la sorveglianza diretta del risultato delle azioni finanziate. Le modalità di pagamento delle azioni finanziate saranno adattate ai rischi inerenti alle operazioni finanziarie. Per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economia dei controlli della Commissione, la strategia sarà orientata a un equilibrio dei controlli ex ante ed ex post.

Per quanto riguarda la gestione diretta e indiretta, gli audit ex post saranno inoltre effettuati in loco da revisori contabili esterni per un campione di operazioni. La selezione di tali operazioni avverrà abbinando una valutazione dei rischi a una selezione casuale.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il ridotto ambiente di controllo potrebbe provocare un aumento del tasso di errore. Si prevede che questo rischio sia attenuato dal tetto massimo ai rimborsi e dalla liquidazione annuale dei conti. È comunque probabile che le rettifiche a livello nazionale saranno più elevate e che possano portare a un certo livello di frustrazione a livello di Stato membro. Il senso di frustrazione può anche essere alimentato dal fatto che l'attuale formulazione del CPR obbliga le autorità di gestione a effettuare controlli seguendo un approccio basato sul rischio, piuttosto che sulla base del 100 % come in passato. Questo requisito può anche essere in contrasto con norme nazionali vigenti che impongono una verifica esauriente dei costi dichiarati (anche per l'equivalente cofinanziamento nazionale). Questo può essere un elemento che non è stato sufficientemente preso in considerazione nella proposta.

La soppressione dell'autorità di certificazione riduce un filtro supplementare nella gestione e nel controllo delle spese sostenute. Nel corso degli ultimi due periodi di

programmazione le autorità di certificazione hanno svolto un ruolo importante nel filtrare le spese non ammissibili e nell'effettuare ulteriori rettifiche finanziarie ove necessario. L'attuale proposta CPR non attenua questo rischio.

Riducendo il lavoro di audit è possibile che non vengano identificati errori residui e che sia di conseguenza compromesso il processo di garanzia dell'affidabilità della Commissione. A nostro parere tale rischio non viene mitigato, soprattutto considerando che anche i dispositivi di controllo proporzionati limitano i poteri della Commissione in materia di audit. Riteniamo pertanto che tale rischio sia accettato dal legislatore.

Per quanto riguarda la dotazione di bilancio attuata mediante gestione diretta e indiretta, l'attuazione è incentrata sull'aggiudicazione di contratti di appalto pubblico, e sono previste alcune sovvenzioni per attività e organizzazioni specifiche.

Gli appalti pubblici sono conclusi soprattutto per ambiti quali gli studi, la raccolta di dati, i contratti di valutazione, la formazione, le campagne di informazione, i servizi informatici e di comunicazione, la gestione delle strutture, ecc. Gli aggiudicatari sono soprattutto società di consulenza e altre società private, fra cui molte PMI; nella componente Salute i contraenti principali comprendono anche istituti e laboratori.

Le sovvenzioni saranno concesse principalmente per attività di sostegno a organizzazioni non governative, agenzie nazionali, università, ecc. Il periodo di attuazione delle azioni e dei progetti sovvenzionati è generalmente compreso tra uno e tre anni.

I rischi principali sono i seguenti:

- rischio di un utilizzo non efficiente o non economico dei fondi erogati, sia per le sovvenzioni (complessità delle regole di finanziamento, in particolare per i piccoli operatori) che per gli appalti (numero limitato di fornitori dotati delle conoscenze specialistiche richieste e conseguente impossibilità di confrontare in modo sufficiente le offerte di prezzo in alcuni settori);
- rischio di discredito della Commissione nel caso si riscontrino frodi o reati; è possibile infatti ricevere solo garanzie parziali dai sistemi di controllo interno di terzi, in ragione del numero piuttosto elevato di aggiudicatari e beneficiari eterogenei, ciascuno con un proprio sistema di controllo, spesso anche di ridotte dimensioni.

La Commissione si avvale di procedure interne che mirano a coprire i rischi summenzionati. Le procedure interne sono pienamente conformi al regolamento finanziario e comprendono misure antifrode e considerazioni sul rapporto costi/benefici. In questo quadro la Commissione continua ad esplorare eventuali possibilità di miglioramento della gestione e di conseguimento di incrementi di efficienza. Le caratteristiche principali del quadro di controllo sono descritte di seguito.

Controlli effettuati prima e durante l'attuazione dei progetti

- Sono utilizzati modelli di convenzioni di sovvenzione o di contratti di servizio elaborati nell'ambito della Commissione. Essi contengono una serie di disposizioni in materia di controlli, come i certificati di audit, le garanzie finanziarie, gli audit e le verifiche sul posto dell'OLAF. Le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi sono state semplificate ricorrendo, ad esempio, a somme forfettarie, costi unitari, contributi non collegati ai costi e altre possibilità offerte dal regolamento finanziario.

Ciò consentirà di ridurre il costo dei controlli e di concentrare maggiormente le verifiche e i controlli nelle zone ad alto rischio.

- Tutti i membri del personale aderiscono al codice di buona condotta amministrativa. Il personale che si occupa della procedura di selezione o della gestione delle convenzioni di sovvenzione/dei contratti di servizio rilascia (inoltre) una dichiarazione attestante di non essere in una situazione di conflitto di interessi. Il personale riceve regolare formazione e utilizza le reti per lo scambio delle buone pratiche.
- La realizzazione tecnica di un progetto è verificata a intervalli regolari tramite controlli documentali, sulla base delle relazioni sui progressi tecnici dell'aggiudicatario e dei beneficiari; inoltre, si prevedono di volta in volta riunioni con gli aggiudicatari/con i beneficiari e ispezioni sul posto.

Controlli effettuati alla fine del progetto - Gli audit ex post sono condotti allo scopo di verificare sul posto l'ammissibilità delle dichiarazioni di spesa. Lo scopo di tali verifiche è impedire, rilevare e correggere gli errori materiali per quanto concerne la legalità e la regolarità delle operazioni finanziarie. Per conseguire un livello di controllo elevato, la selezione dei beneficiari da sottoporre a audit provvede a combinare il fattore di rischio con un campionamento casuale e a prestare particolare attenzione agli aspetti operativi, ogniqualvolta possibile durante l'audit in loco.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto "costi del controllo ÷ valore dei fondi gestiti") e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

L'opzione di disporre di un servizio contabile, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole del 4 % degli attuali costi dovuti alla certificazione, in virtù di una riduzione delle funzioni dei sistemi di gestione e di controllo;

- l'uso di costi semplificati e di tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi, che riduce i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;
- dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione (sulla base del rischio) e per gli audit;
- la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari.

Nel complesso si prevede che le proposte comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2 % dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli stessi.

Alla luce dell'esperienza maturata con l'attuazione del precedente programma (o della precedente componente del programma) in regime di gestione diretta e date le principali caratteristiche del nuovo programma, si stima che i rischi di attuazione del programma rimarranno relativamente stabili. Grazie alla combinazione di sovvenzioni e appalti, controlli ex ante ed ex post, controlli documentali e audit sul posto, il tasso di errore residuo medio quantificabile dovrebbe rimanere al di sotto del 2 %.

Per la gestione diretta e indiretta, il costo annuale del livello di controlli suggerito rappresenta circa il 4 % - 7 % del bilancio annuale delle spese operative. Ciò è

giustificato dal volume elevato di operazioni da controllare. Nel settore dell'occupazione e degli affari sociali e della salute, la gestione diretta comporterà l'attribuzione di numerosi contratti e sovvenzioni per azioni e l'erogazione di numerose sovvenzioni di funzionamento ad organizzazioni non governative e sindacati. Il rischio connesso a tali attività riguarda la capacità delle organizzazioni (specialmente) più piccole di controllare efficacemente le spese.

Su 5 anni il tasso di errore per gli audit in loco delle sovvenzioni erogate in regime di gestione diretta è stato dell'1,8 % e complessivamente tenendo conto del basso livello di rischio per gli appalti al di sotto dell'1 %. Questo livello di errore è considerato accettabile, in quanto inferiore alla soglia di rilevanza del 2 %.

Le modifiche proposte al programma non influiranno sull'attuale modalità di gestione degli stanziamenti. L'attuale sistema di controllo si è dimostrato in grado di prevenire e/o individuare errori e/o irregolarità e, in caso di errori o irregolarità, di correggerli. È pertanto lecito prevedere che i tassi di errore storici si manterranno allo stesso livello.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.

La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, in relazione alle attività in regime di gestione diretta, indiretta e concorrente, gli interessi finanziari dell'Unione europea siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, tramite sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di verifica, esercitabile su documenti e in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione. L'OLAF può effettuare controlli e verifiche sul posto presso gli operatori economici che siano direttamente o indirettamente interessati da tali finanziamenti.

La Commissione attua inoltre una serie di misure, ad esempio:

- le decisioni, le convenzioni e i contratti inerenti all'attuazione del programma autorizzeranno esplicitamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a procedere a audit, controlli e verifiche sul posto;
- durante la fase di valutazione di un invito a presentare proposte o di una gara d'appalto, la posizione dei richiedenti e degli offerenti sarà valutata secondo i criteri di esclusione pubblicati, sulla base di dichiarazioni e del sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);
- le norme che disciplinano l'ammissibilità dei costi saranno semplificate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario;
- una formazione in materia di frodi e irregolarità sarà impartita regolarmente a tutto il personale responsabile della gestione dei contratti, nonché ai revisori e ai controllori preposti alle verifiche sul posto delle dichiarazioni dei beneficiari.

La DG EMPL persegue azioni nel quadro della strategia antifrode della Commissione (CAFS).

Nel caso della gestione diretta, la valutazione del rischio di frode è stata aggiornata nel 2016. La procedura di concessione delle sovvenzioni comprende diversi elementi per l'individuazione delle frodi, quali l'impiego generalizzato del principio dei quattro occhi, la verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di aggiudicazione, l'elaborazione di procedure dettagliate per evitare conflitti di interesse, la verifica dell'eventuale presenza dei richiedenti in "liste nere" a norma del regolamento n. 1605/2002, l'uso di strumenti informatici, come EDES e ARACHNE e la verifica di altri indicatori di rischio (indicatori di frode).

Nel caso della gestione concorrente dei fondi strutturali esiste la specifica strategia antifrode congiunta 2015-2020 della DG Politica regionale e urbana, della DG Occupazione, affari sociali e inclusione e della DG Affari marittimi e pesca. Per i fondi strutturali esiste uno specifico obbligo normativo antifrode per il periodo 2014-2020 nel regolamento recante disposizioni comuni [articolo 125, paragrafo 4, lettera c), del CPR]. La DG EMPL attraverso i controlli e gli obblighi di audit si accerta che gli Stati membri abbiano predisposto, e di fatto applicano, i sistemi di gestione e di controllo che garantiscono l'impiego efficace e corretto dei fondi, al fine di garantire la legittimità e la regolarità delle spese. Gli Stati membri sono tenuti a notificare i problemi attraverso il sistema di gestione delle irregolarità (IMS). La DG EMPL rintraccia le azioni nazionali volte a lottare contro la frode e, se necessario, sanziona la mancanza di azione mediante decisioni di rettifica finanziaria relative al sostegno FSE concesso al programma in questione, ad esempio nel quadro del seguito dato alle raccomandazioni e alle relazioni dell'OLAF. La DG EMPL fornisce inoltre orientamenti alle autorità di gestione che comprendono uno strumento di valutazione del rischio di frode. La DG EMPL diffonde attivamente lo strumento di valutazione del rischio ARACHNE negli Stati membri.

A seguito di uno studio condotto da un contraente esterno che sarà messo a punto a metà del 2018 la strategia antifrode congiunta (JAFS) sarà sottoposta a riesame e il contributo della DG EMPL alla strategia antifrode della Commissione (CAFS) aggiornato.

Le misure adottate dalla DG EMPL sono infine completate da misure orizzontali, come la formazione per una maggiore consapevolezza in merito alle frodi (indicatori di rischio) e per la prevenzione delle frodi.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica del quadro finanziario pluriennale e nuova o nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori	Diss./Non diss.	di paesi EFTA ³⁵	di paesi candidati ³⁶	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo [21, paragrafo 2, lettera b)], del regolamento finanziario
2	07 01 xx FSE+ Gestione concorrente – Spese di sostegno	Non diss.	Sì	Sì	No	No
2	07 01 01 yy FSE+ Occupazione e innovazione sociale, Salute – Spese di sostegno	Non diss.	Sì	Sì	Sì	No
2	07 02 xx – FSE+ Gestione concorrente	Diss.	No	No	No	No
2	07 02 xx xx – FSE+ Gestione concorrente Assistenza tecnica operativa	Diss.	No	No	No	No
2	07 02 xz – FSE+ Occupazione e innovazione sociale	Diss.	Sì	Sì	Sì	No
2	07 02 yy – FSE+ – Salute	Diss.	Sì	Sì	Sì	No

³⁵ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

³⁶ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	2	Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori
---	----------	--

TOTALE			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	<i>Post 2027</i>	TOTALE
07 02 xx – FSE+ Gestione concorrente	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
07 02 xy – FSE+ Gestione concorrente Assistenza tecnica operativa	Impegni	(1)									
	Pagamenti	(2)									
07 01 xx FSE+ Gestione concorrente – Spese di sostegno	Impegni = Pagamenti	(3)									
07 02 xz – FSE+ Occupazione e innovazione sociale	Impegni	(1)	99,444	101,493	103,583	105,714	107,889	110,106	111,771		740,000
	Pagamenti	(2)	27,593	58,577	76,326	81,034	83,439	85,282	86,869	240,880	740,000
07 02 yy – FSE+ – Salute	Impegni	(1)	48,547	49,659	51,793	52,950	54,130	55,334	58,237		370,650
	Pagamenti	(2)	5,170	23,504	33,802	41,064	44,539	47,846	50,121	124,604	370,650
07 01 01 yy FSE+ Occupazione e innovazione sociale, Salute – Spese di sostegno ³⁷	Impegni = Pagamenti	(3)	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050		63,350
TOTALE degli stanziamenti per la	Impegni	=1+3	157,041	160,202	164,426	167,714	171,069	174,490	179,058		1 174,000

³⁷ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

dotazione del programma	Pagamenti	=2+3	41,813	91,131	119,178	131,148	137,028	142,178	146,040	365,484	1 174,000
--------------------------------	-----------	------	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

Gli stanziamenti per la parte del FSE+ in regime di gestione concorrente sono descritti nella scheda finanziaria del regolamento recante disposizioni comuni (CPR)

Per quanto riguarda la componente Salute, il programma potrebbe essere (parzialmente) delegato a un'agenzia esecutiva, in base all'esito dell'analisi costi-benefici e alle relative decisioni da adottare; i relativi stanziamenti amministrativi per l'attuazione del programma presso la Commissione e l'agenzia esecutiva saranno adattati di conseguenza.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Sezione da compilare utilizzando i "dati di bilancio di natura amministrativa" che saranno introdotti nell'allegato della scheda finanziaria legislativa (allegato V delle norme interne), caricato su DECIDE a fini di consultazione interservizi.

Mio EUR (al terzo decimale)

DG EMPL		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207		638,448
Altre spese amministrative		5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073		35,514
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG EMPL	(Totale impegni = Totale pagamenti)	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280		673,962

Mio EUR (al terzo decimale)

DG SANTE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435		10,045
Altre spese amministrative		0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108		0,756

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 – DG SANTE	(Totale impegni = Totale pagamenti)	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543		10,801
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--	---------------

Mio EUR (al terzo decimale)

TOTALE		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
Risorse umane		92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642		648,493
Altre spese amministrative		5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181		36,270
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823		684,763

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Post 2027	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per tutte le RUBRICHE del quadro finanziario pluriennale	Impegni	254,864	258,025	262,249	265,537	268,892	272,313	276,881		1 858,763
	Pagamenti	139,636	188,954	217,001	228,971	234,851	240,001	243,863	365,484	1 858,763

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

DG EMPL

Per le risorse umane, i dati che seguono si basano sulle dotazioni concesse alla DG EMPL nel 2018 (SEC(2017) 528), escluso il personale assegnato al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, oggetto di proposta distinta [COM(2018) XXX].

Per le altre spese amministrative, l'intera dotazione globale è indicata di seguito e comprende la spesa correlata al FEG.

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	91,207	638,448
Altre spese amministrative	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	5,073	35,514
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	96,280	673,962

DG SANTE

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	1,435	10,045
Altre spese amministrative	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,108	0,756
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	1,543	10,801

TOTALE

RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	92,642	648,493
Altre spese amministrative	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	5,181	36,270
Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	97,823	684,763

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

TOTALE

Esclusa la RUBRICA 7³⁸ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	63,350
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	9,050	63,350

TOTALE	106,873	106,873	106,873	106,873	106,873	106,873	106,873	748,113
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Gli stanziamenti per la parte del FSE+ in regime di gestione concorrente sono descritti nella scheda finanziaria del regolamento recante disposizioni comuni (CPR)

³⁸ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
DG EMPL							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	599	599	599	599	599	599	599
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
DG SANTE							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	9	9	9	9	9	9	9
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE dei posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione	608	608	608	608	608	608	608
Nelle delegazioni	0	0	0	0	0	0	0
Ricerca	0	0	0	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) – AC, AL, END, INT e JPD³⁹							
Rubrica 7							
DG EMPL							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	71	71	71	71	71	71
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Finanziato dalla dotazione del programma ⁴⁰	- in sede						
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
DG SANTE							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede	2	2	2	2	2	2
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Finanziato dalla dotazione del programma ⁴¹	- in sede	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
	- nelle delegazioni	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Ricerca	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Altro (specificare)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

³⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale; JPD = giovane professionista in delegazione.

⁴⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

TOTALE del personale esterno (in ETP)	73	73	73	73	73	73	73
TOTALE COMPLESSIVO	681	681	681	681	681	681	681

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Gestione dei programmi, finanze e audit
Personale esterno	Gestione dei programmi, finanze e audit

3.2.3. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da terzi
- prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
SEE/EFTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Paesi candidati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Paesi terzi, compresi i paesi vicini	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
- sulle risorse proprie
- su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa ⁴²						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

[...]

⁴²

Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.